

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CLV
n. 2

RELAZIONE

SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

(Anno 2002)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 31 dicembre 2003

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	7
PARTE PRIMA — <i>L'attività consiliare</i>	»	9
1. <i>L'attività relativa allo status dei magistrati tributari</i>	»	9
1.1. Qualificazione giuridica dei giudici tributari	»	9
1.2. Le decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prime nomine dei magistrati tri- butari	»	9
1.3. I concorsi per la copertura dei posti vacanti banditi nell'anno 2002	»	9
1.4. I procedimenti per l'accertamento delle incompati- bilità	»	10
2. <i>L'attività disciplinare</i>	»	11
2.1. La Commissione disciplinare	»	11
2.2. I dati	»	12
3. <i>Il contenzioso</i>	»	12
3.1. L'attività relativa al contenzioso	»	12
3.2. Le impugnazioni avverso le delibere del Consiglio .	»	13
4. <i>L'attività regolamentare e consultiva</i>	»	13
4.1. L'attività di normazione secondaria	»	13
4.2. Le Risoluzioni	»	14
4.3. I pareri	»	15
4.4. Le risposte ad interrogazioni parlamentari	»	15

5. <i>I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria</i> .	Pag.	16
5.1. Centralità del collegamento tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Consiglio di Presidenza	»	16
5.2. Le reciproche attribuzioni	»	16
5.3. Considerazioni sulla posizione del personale amministrativo di supporto delle Commissioni Tributarie	»	17
5.4. Esigenza della necessaria qualificazione professionale del personale	»	18
5.5. Necessità dell'incremento dell'attività di massimizzazione, e della sua conseguente diffusione – Il CERDEF	»	19
6. <i>La formazione dei magistrati tributari. Le pubblicazioni del Consiglio</i>	»	20
6.1. L'attività di formazione svolta nell'anno 2002	»	21
6.2. Le pubblicazioni del Consiglio di Presidenza	»	21
7. <i>La Segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria</i>	»	22
PARTE SECONDA – <i>La Giurisdizione Tributaria</i>	»	25
1. <i>Il giudizio di Cassazione</i>	»	25
2. <i>L'attività giurisdizionale delle Commissioni</i>	»	26
2.1. I dati statistici	»	27
2.2. L'attività delle Commissioni Tributarie regionali ..	»	27
2.3. L'attività delle Commissioni Tributarie Provinciali .	»	28
2.4. Le percentuali	»	29
3. <i>Il personale delle CC.TT.</i>	»	30
3.1. Il personale di magistratura	»	30
3.2. Il personale amministrativo	»	31
4. <i>Le strutture materiali</i>	»	32

PARTE TERZA – <i>Le riforme necessarie</i>	Pag.	34
1. <i>Premessa</i>	»	34
2. <i>Giustizia Tributaria: esigenza di una riforma costituzionale</i>	»	34
2.1. <i>Le commissioni Tributarie e la Costituzione</i>	»	34
2.2. <i>I rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	»	35
3. <i>Opportunità della devoluzione alla giurisdizione tributaria di materie residuali</i>	»	36
4. <i>Le riforme processuali</i>	»	37
4.1. <i>Necessità dell'integrazione dei mezzi istruttori</i>	»	37
4.2. <i>Appellabilità delle ordinanze cautelari</i>	»	38
4.3. <i>Proposta di modifica legislativa per il rilascio di copia delle sentenze con formula esecutiva</i>	»	39
5. <i>Le riforme ordinamentali</i>	»	39
5.1. <i>Proposta di devoluzione alle Commissioni Tributarie Regionali del contenzioso pendente innanzi alla Commissione Tributaria Centrale</i>	»	39
5.2. <i>Estensione alla Suprema Corte di Cassazione della procedura abbreviata di definizione delle controversie in ordine alle quali sia intervenuto « condono »</i>	»	41
5.3. <i>Accessibilità alle Presidenze di Sezione dei vice Presidenti non provenienti dai ruoli delle magistrature professionali</i>	»	41
5.4. <i>La riduzione del numero dei magistrati tributari. Le ipotesi percorribili</i>	»	43
5.5. <i>La scadenza del 31 marzo 2005</i>	»	44
5.6. <i>Interventi in materia di trattamento economico dei magistrati tributari</i>	»	46
5.7. <i>Proposta di mutamento della denominazione degli organi di giustizia tributaria</i>	»	47
5.8. <i>Modifica dell'articolo 7, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992</i>	»	48
6. <i>Osservazioni e proposte in ordine al rapporto tra gli organi della giurisdizione tributaria ed il Ministero dell'economia e delle Finanze</i>	»	49

P R E M E S S A

La relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze — redatta agli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, ed adottata con apposita delibera a norma dell'articolo 15 del Regolamento Interno — rappresenta il momento di raccordo istituzionale tra il Consiglio ed il Parlamento, per il tramite del Ministro, che consente di mantenere costantemente aggiornati i Poteri Legislativo ed Esecutivo su modalità e tempi del servizio « Giustizia Tributaria », onde poter garantire un tempestivo ed efficace adeguamento delle norme processuali ed ordinamentali, per un verso, alle effettive esigenze del cittadino-contribuente alla luce del principio costituzionalmente sancito del « giusto processo », e per altro verso, al canone del buon andamento dell'Amministrazione Finanziaria, nell'interesse finale dello Stato.

L'affermarsi della giustizia tributaria come potere giudiziario « a giurisdizione piena », anche di carattere cautelare, in grado di elaborare un sistema processuale e sostanziale conforme alla nostra Costituzione (ivi compreso, come dianzi cennato, il rinnovato articolo 111) ed allo « statuto dei diritti del contribuente », costituisce oggi una poderosa spinta alla modernizzazione del sistema tributario nel suo insieme.

Stanno via via venendo meno quegli strumenti che assicuravano l'efficienza del prelievo fiscale attraverso un insieme di privilegi in favore della parte pubblica, e di oneri gravanti sulla parte privata. Ne scaturisce una forte spinta alla modernizzazione in atto dell'Amministrazione, che appare sempre più e meglio in grado di raggiungere i suoi obiettivi attraverso atti razionalmente motivati, con la spontanea correzione dei provvedimenti errati e la adeguata difesa giudiziale dei propri provvedimenti.

Sotto il profilo giudiziario si assiste ad una crescente ed intensa dialettica fra magistratura di merito e Corte di legittimità, in un complesso di pronunce che, ancorché non appaiano sempre uniformi neppure nell'ambito della sezione tributaria della Corte di Cassazione, nel loro insieme tracciano una linea evolutiva coerente.

In simile dialettica, assume un ruolo di crescente rilievo la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), che, come sottolinea l'articolo 1 dello Statuto stesso, attua gli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Facendo perno sulle disposizioni, solo apparentemente generiche, di tale legge, la magistratura tende sempre più a riconoscere

forza e sostanza, ad esempio, al principio secondo cui il Fisco deve operare secondo « trasparenza » e « buona fede » e quindi — tra l'altro — deve indicare in giudizio tutti i dati in suo possesso sollevando il contribuente da defatiganti oneri di documentazione; o deve evitare di sottoporre a tassazione ricchezze che in realtà risultano inesistenti; o di procedere a duplicazioni nella riscossione delle imposte.

Simili principi possono in se apparire, ovvii, ma — inseriti nel tessuto interpretativo delle leggi tributarie — danno luogo a puntuali sentenze che ribaltano indirizzi in passato pacifici; stabilendo, ad esempio, che ricade sull'Amministrazione, parte attrice in senso sostanziale, l'onere di provare che ha osservato i termini previsti, a pena di decadenza, dal combinato disposto dagli articoli 17 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per la consegna del ruolo all'Ente esattore; oppure che nella tassazione del reddito di immobili locati non si debba tener conto dei canoni non riscossi.

Si tratta di una evoluzione articolata e difficoltosa ma che potrebbe aprire prospettive del tutto nuove, come più compiutamente verrà illustrato nella terza parte di questa Relazione, dedicata alle riforme necessarie.

A tale ultimo proposito, questo Consiglio — sulla base della positiva esperienza maturata negli anni scorsi — ha proceduto anche quest'anno a consultare l'intero *corpus* dei Magistrati tributari, attraverso i Presidenti di Commissione e di Sezione, non solo al fine di acquisire i dati relativi all'attività svolta, bensì con l'intento di raccogliere ogni suggerimento, osservazione o spunto rivolto al miglioramento del servizio, sia sotto l'aspetto più squisitamente soggettivo, che sotto un più generale profilo obiettivo.

PARTE PRIMA
L'ATTIVITA' CONSILIARE

1. L'attività relativa allo status dei magistrati tributari.

1.1. — Preliminarmente, il Consiglio di Presidenza esprime il proprio plauso all'indirizzo del Legislatore per aver inteso riconoscere anche ai componenti delle Commissioni tributarie la qualificazione giuridica di "magistrato".

A tal riguardo, la norma di riferimento è costituita dal D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, pubbl. in G.U. n° 139 del 15 giugno 2002, suppl. ord. n° 126), il cui articolo 2 recita testualmente: "Le norme del presente T.U. si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (...)". Con riferimento alle definizioni, il successivo art. 3 prevede che " (...) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;"

Tanto premesso, nel corso della presente Relazione verranno adoperate le espressioni "magistratura tributaria" e "magistrati tributari" con riferimento, rispettivamente, al *corpus* dei giudici tributari, ovvero ai giudici tributari, collettivamente o individualmente intesi.

1.2. — I quesiti formulati nel corso dei giudizi instaurati innanzi all'A.G.A., ovvero in sede di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ordine alla legittimità dei provvedimenti riguardanti le prime nomine dei magistrati tributari possono considerarsi definitivamente risolti con l'ultimo intervento del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale, con sua decisione n° 4806 del 17 giugno 2003 (qui citata ancorchè non strettamente relativa all'anno di riferimento di questa Relazione) ha dato un chiaro e non più contestabile responso sul punto, riconoscendo la validità delle specifiche argomentazioni che questo Consiglio aveva formulato nelle relazioni trasmesse all'Avvocatura dello Stato.

Ne risulta definitivamente sancita la legittimità delle conferme nel grado, nella funzione e nell'incarico, intervenute nell'anno 1996.

1.3. — Nel corso dell'anno 2002 il Consiglio ha proceduto a bandire tre concorsi per la copertura, in totale, di 149 posti vacanti. Il primo ha visto la messa a concorso di n° 144 posti (in G.U. n° 70 del 3 settembre 2002); il secondo, di n° 4 posti (G.U. n° 80 dell'8 ottobre 2002); con il terzo ed ultimo, è stato messo a concorso il solo posto di Presidente di Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (in G.U. n° 92 del 22 novembre 2002).

L'attività per espletamento delle procedure concorsuali ha comportato l'esame di n° 3.250 domande, con la predisposizione di 62 tabulati di graduatoria. Sono stati complessivamente attribuiti 1149 punti attinenti alla valutazione discrezionale, ed emanate n° 61 delibere di approvazione della graduatoria. Sono state altresì approvate n° 32 delibere di nomina (con l'esclusione delle sole delibere di graduatoria e

successivamente, di nomina, relative al concorso bandito in G.U. n° 92 del 22.11.'02).

Sempre nell'anno 2002 il Consiglio ha completato gli adempimenti relativi a n° 21 procedure concorsuali pubblicate in G.U. n° 98 dell'11 dicembre 2001. E' stata altresì richiesta al Ministro l'anticipata immissione nelle funzioni di n° 267 vincitori dei concorsi pubblicati sulle GG.UU. n° 40 del 23 maggio 2000, n° 51 del 29 giugno 2001, e n° 98 dell'11 dicembre 2001.

Finalmente, è stata richiesta la registrazione con riserva alla Corte dei Conti di n° 4 Decreti Presidenziali di nomina, relativi a concorsi banditi negli anni 2000 e 2001.

1.4.- Particolare attenzione il Consiglio di presidenza ha dedicato all'accertamento delle cause di incompatibilità previste dall'art.8 D.lgs 545/92, tanto più alla luce della novella contenuta nella Legge 21.11.2000 n.342, che a partire dal 1.10.2001, ha esteso l'incompatibilità a coloro che esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria o nelle controversie di carattere tributario in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione.

La ratio della riforma è stata quella di garantire sempre e comunque l'assoluta terzietà del giudice tributario evitando ogni forma di compromissione con l'attività della parte.

Un altro passaggio legislativo rilevante è rappresentato dalla Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), che, all'art.12 ha ampliato le competenze delle Commissioni Tributarie, attribuendo alle medesime " tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il Contributo per il Servizi Sanitario azionale, nonché sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

All'evidenza entrambe le norme hanno determinato (*rectius*, l'art.12 avrà effetto a partire dall'anno 2003) ulteriori possibili situazioni di incompatibilità sia per coloro occasionalmente svolgono attività di consulenza fiscale, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti, sia per coloro che nella qualifica di dipendenti di Enti locali, concorrono all'accertamento dei tributi, fatto salvo, naturalmente per questi ultimi, il diritto di richiedere la sospensione dall'incarico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del succitato D.lgs. Questo Consiglio di Presidenza, come già per le precedenti annualità, ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è redatto in forma a tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs. 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni attinenti allo status personale del giudice ovvero a quello del coniuge, parente fino al secondo grado o affine in primo grado.

Le risposte pervenute hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio, con richieste rivolte prima dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità, all'interessato, alle Commissioni Tributarie di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione. Viceversa, nel caso in cui dalle risposte date nel questionario sono emerse all'evidenza ragioni di incompatibilità, il procedimento è stato subito instaurato con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, avvalendosi in tal caso anche dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

Il Consiglio di Presidenza per l'accertamento delle cause di incompatibilità si è avvalso anche della Guardia di Finanza quando ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall'interessato.

Nel corso dell'anno 2002 il consiglio ha proceduto all'esame di oltre 6.000 dichiarazioni sostitutive di atto notorio oltre che di numerosi esposti di privati e di segnalazioni delle Commissioni Tributarie e/o degli Uffici delle Entrate, tutte relative a presunte situazioni di incompatibilità, dalla quali sono scaturite:

- n° 77 delibere di richiesta di chiarimenti all'interessato e di notizie al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n° 146 delibere di apertura di procedimento di decadenza;
- n° 85 delibere di convocazione;
- n° 31 delibere di decadenza;
- n° 102 delibere di archiviazione di procedimenti di decadenza;
- n° 132 archiviazioni di atti;
- n° 82 delibere di non luogo a provvedere.

2 – L'attività disciplinare.

2.1 - Nel corso dell'anno 2002 sono stati convocati presso il Consiglio di Presidenza 22 giudici per le sedute di discussione dei provvedimenti disciplinari cautelari instaurati a loro carico. Dai verbali delle sedute risulta che tredici di loro sono stati assistiti da un componente di commissione tributaria o da un avvocato, mentre sei non sono stati assistiti da alcun difensore e tre non si sono presentati né sono stati rappresentati da un difensore. In riferimento a tanto, si ricorda che il comma 7 dell'art. 16 del D.Lgs. 545/92, che richiama, per quanto non contemplato nello stesso decreto, le norme sul procedimento disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili, non poteva non essere interpretato, come affermato dalla Corte Costituzionale, a seguito della questione sollevata assieme al C.S.M., nel senso di consentire la facoltà da parte dell'incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero Foro.

Il competente Ufficio interno del Consiglio (il VI) ha anche il compito di formare l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni redatti dal consigliere relatore.

Le decisioni vengono pubblicate sul notiziario al fine di pubblicizzare gli atti più significativi del Consiglio e di far conoscere ai Giudici tributari quali i comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti.

2.2. — Si riportano i dati attinenti ai procedimenti disciplinari relativi all'anno 2002.

I procedimenti avviati sono stati in totale n°95, dei quali n° 34 per tardivo deposito di sentenze; n° 29 per pendenza di procedimento penale, n° 30 per comportamento scorretto; n° 2 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

I procedimenti definiti sono stati n°54, dei quali n° 25 con decisioni disciplinari. Le decisioni assunte sono state le seguenti: n° 10 ammonimenti (6 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, 4 per tardivo deposito delle decisioni); n° 8 sospensioni dalla funzioni (2 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, le rimanenti per tardivo deposito delle decisioni); n° 4 sospensioni dalle funzioni per 6 mesi (1 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, e 5 per tardivo deposito delle decisioni); n° 3 assoluzioni (2 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, ed 1 per tardivo deposito delle decisioni).

I procedimenti ancora aperti sono n° 41.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza di Giudici tributari l'Ufficio predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione di convocazione dei giudici interessati. Predispone, infine, le delibere di decadenza e formula proposta di prese d'atto del decreto di decadenza del Ministro dell'Economia.

L'attività relativa ai procedimenti di decadenza, ai sensi dell'art. 12 del D.lg. n° 545/92, per l'anno 2002 è riassumibile con i seguenti dati: le delibere di apertura di procedimento di decadenza sono state in totale n° 26 (13 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e); 8 ai sensi dell'art. 7, lett. f); 5 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d); le delibere di decadenza sono state in totale n° 14 (9 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e); 2 ai sensi dell'art. 7, lett. f); 3 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d)); le delibere di archiviazione dei procedimenti di decadenza avviati sono state in totale n° 14 (7 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e); 1 di revoca della delibera di decadenza; 1 di archiviazione per decesso; 4 ai sensi dell'art. 7, lett. f); 2 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d)).

Sulla base dei dati rilevati dall'apposito registro, gli esposti pervenuti da giudici tributari, pubbliche Autorità ed altri soggetti pubblici assommano, per l'anno in esame, a n° 10, di cui n° 5 archiviati.

3. — Il contenzioso

3.1 - Come per gli anni precedenti, l'attività del Consiglio di Presidenza riguardante il contenzioso è stata intensa, e sotto taluni aspetti, maggiore di quanto verificatosi in

passato. A tal riguardo, si ricorda che spettano al Consiglio tutte le valutazioni in ordine ai motivi di impugnazione prospettati nei ricorsi presentati innanzi all'A.G.A. avverso propri atti, con la predisposizione delle relazioni all'Avvocatura dello Stato con richiesta di costituzione e resistenza in giudizio. Allo stesso modo, il Consiglio valuta la sussistenza degli elementi giustificativi del potere di autotutela, al fine di procedere, ove se ne ravvisi l'opportunità, ad un nuovo esame delle fattispecie prospettate.

In concreto, il Consiglio ha ritenuto opportuno intervenire in tutte le questioni che, comunque, hanno presentato attinenza con la magistratura tributaria. In quest'ottica si collocano gli inviti rivolti all'Avvocatura dello Stato ad impugnare per cassazione, sulla base dei motivi prospettati da questo Consiglio, le numerose sentenze pronunciate in via equitativa dai giudici di pace, che hanno riconosciuto agli attori magistrati tributari la spettanza di somme a titolo di "indennità giudiziaria" (l. n° 27/81).

3.2 – Nel corso dell'anno 2002 sono stati predisposti 39 rapporti per l'Avvocatura dello Stato in relazione ad altrettanti ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali avverso le deliberazioni di questo Consiglio. I rapporti con richiesta di appello contro sentenze sono stati 24, e 4 le richieste di appello avverso ordinanze cautelari. Nello stesso periodo, le prese d'atto di sentenze pronunciate innanzi ai TT.AA.RR. sono state 51.

Vanno altresì segnalati i 22 rapporti pervenuti dal Dipartimento per le Politiche Fiscali in ordine ad altrettanti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Con riferimento alle cause intentate innanzi ai giudici di pace, relative alla richiesta di corresponsione dell'indennità giudiziaria, il Consiglio ha dato riscontro a 135 rapporti provenienti dal precitato Dipartimento. Sulla medesima questione le prese d'atto sono state 10.

Non risultano presentati ricorsi per l'esecuzione di decisioni dell'A.G.A. in via di ottemperanza.

4. L'attività regolamentare e consultiva

4.1. In ordine all'attività regolamentare, il Consiglio ha proceduto, in data 19 marzo 2002, all'approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria (pubbl. in G.U. n° 90, Serie Generale, del 17 aprile 2002), con il quale sono stati individuati gli uffici nei quali si articola l'organizzazione dell'ufficio di segreteria, i loro compiti, nonché le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti. In particolare, gli uffici del Consiglio di Presidenza hanno la finalità di prestare collaborazione ai Consiglieri per tutto ciò che attiene allo svolgimento delle attività istituzionali.

Con detto regolamento, la segreteria generale è stata distinta in segreteria amministrativa e segreteria tecnica, con compiti, rispettivamente, di assistenza del segretario generale, e di supporto all'attività più squisitamente consiliare (controllo

testo delibere, redazione ordini del giorno, conservazione dei registri e dei verbali, etc.). Sono stati altresì istituiti i seguenti nove uffici: I) *Status* dei giudici tributari; II) studi e documentazione; III) programmazione e coordinamento delle attività informatiche, formazione ed aggiornamento professionale; IV) concorsi; V) incompatibilità; VI) provvedimenti disciplinari; VII) contenzioso; VIII) amministrazione e contabilità; IX) amministrazione e contabilità (ragioneria, economato, liquidazione etc.).

Per ciascuno dei predetti uffici il regolamento ha previsto la nomina di un Consigliere coordinatore, nonché di un Consigliere vicario che sostituisce il coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Infine, il capo IV del regolamento è dedicato al personale amministrativo in servizio presso il Consiglio, e ne disciplina l'orario di servizio, i rapporti informativi, le responsabilità e le sanzioni disciplinari.

Con successiva deliberazione, datata 19 novembre 2002, il Consiglio è intervenuto ad apportare modifiche ed integrazioni al citato regolamento, che hanno comportato l'articolazione della segreteria generale in segreteria amministrativa, segreteria tecnica, e segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche.

Per concludere, doverosa menzione va fatta del ricorso proposto dalla DIRPUBBLICA nei confronti di questo Consiglio di Presidenza, qui notificato in data 14 giugno 2002, per l'impugnazione innanzi al T.A.R. Lazio del Regolamento di cui sopra. Il dedotto gravame si fonda sugli asseriti profili dell'eccesso di potere e della violazione di legge, per contrasto con la normativa sul pubblico impiego, così come integrata dal CCNL di comparto 1994/97.

Con delibera del 17 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato l'Avvocatura Generale dello Stato a resistere in giudizio, con richiesta di rigetto del ricorso, ed ha altresì fornito alla stessa Avvocatura una circostanziata relazione da trasporli nel controricorso.

4.2. — Nel corso dell'anno in esame il Consiglio di Presidenza ha adottato nove Risoluzioni, allo scopo di disciplinare, con previsioni di carattere astratto, aspetti specifici dell'attività propria, ovvero questioni di rilievo organizzativo e di amministrazione concernenti le Commissioni tributarie.

In particolare, tre Risoluzioni appaiono meritevoli di essere menzionate in questa sede.

La prima è datata 15 gennaio 2002 (n° 2), ed ha inteso richiamare l'attenzione dei Presidenti dei Collegi giudicanti sulla rigorosa osservanza del segreto della camera di consiglio, che non consente la presenza né del segretario verbalizzante, né di terzi; con la stessa Risoluzione il Consiglio ha invitato i citati Presidenti ad astenersi, al termine della camera di consiglio, dalla lettura o dal deposito in Segreteria del dispositivo (provvisoriamente) deliberato, ed a conservarne la segretezza fino al momento del deposito della sentenza.

La seconda, adottata il 10 settembre 2002 (n°5), ha inteso fornire chiarimenti sui criteri di applicazione dei magistrati tributari ad altra Commissione rispetto a quella

di appartenenza, dando così una lettura univoca della norma di cui all'art. 24-bis, lett. m) introdotta con la legge 27 febbraio 2002, n° 16 (di conversione del d.l. n° 452/01).

Infine, con la terza risoluzione qui citata (la n° 6, del 5 novembre 2002) il Consiglio ha inteso fornire utili suggerimenti interpretativi circa la norma di cui all'art. 70, d.lg. n° 546/92, segnalando l'opportunità di motivare la scelta del soggetto demandato ad assicurare l'esecuzione del giudicato, e suggerendo una interpretazione all'ordine – non casuale – stabilito dalla legge.

4.3.- I pareri forniti nel corso del 2002 da questo Consiglio sono stati quattro.

In primo luogo, il Consiglio ha dato parere (prot. 8716) in ordine allo schema di decreto previsto dall'art. 16 quater, secondo comma, legge 27 febbraio 2002, n° 16, in materia di incompatibilità previste dall'art. 8 del d.lg. n° 545/92.

Il secondo parere ha riguardato lo schema di regolamento ministeriale concernente le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il citato parere ha investito anche le norme di coordinamento in tema di incompatibilità, nonché il modello di scheda elettorale ed il modello di presentazione delle candidature.

Rilievo particolare assume, o meglio, assumono, i due “pareri” forniti da questo Consiglio con le delibere del 30 aprile e del successivo 23 maggio 2002, riferentisi entrambi all'art. 44-ter del d.lg. 545/92, come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n° 448. Con i citati “pareri”, recepiti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nel suo Decreto del 6 giugno 2002 (in G.U. 156 del 5 luglio 2002), il Consiglio ha proposto ed ottenuto la modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui alle tabelle E ed F, allegate al d.lg. n° 545/92.

Finalmente, il Consiglio ha dato parere, ancora al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ordine ai compensi fissi e variabili da corrispondersi ai magistrati tributari per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n° 545/92.

4.4. – Si elencano di seguito le risposte ad interrogazioni parlamentari in riferimento alle quali il consiglio di Presidenza ha svolto attività consultiva a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- 1) Prot. n° 4182 – Interrogazione dell'On. Zacchera n° 4-02552, concernente l'interpretazione dell'art. 16-*quater* della legge 27 febbraio 2002, n° 16 (modifiche al sistema di elezione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria);
- 2) Prot. n° 4906 – Interrogazione dell'On. Manzione n° 4-01012, concernente il rinnovo della composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- 3) Prot. n° 4181 – Interrogazione dell'On. Zacchera n° 4-02553, concernente i requisiti per la nomina a componente delle Commissioni Tributarie (superamento del 72° anno di età);
- 4) Prot. n° 5421 – Interrogazione dell'On. Costa n° 4-01994, concernente il ritardo nella liquidazione dei compensi ai magistrati tributari;

- 5) Prot. n° 2321 – Interrogazione dell’On. Costa n° 4-01462, concernente la richiesta di interventi per rendere più efficiente il patrocinio nelle controversie fiscali;
- 6) Prot. n° 8541 – Interrogazione dell’On. Costa ed altri n° 2-00136, concernente la richiesta di predisposizione di disegno di legge per il riordino del contenzioso tributario;
- 7) Prot. n° 5418 – Interrogazione dell’On. Costa n° 4-01008, con richiesta di chiarimenti in ordine alla figura del Garante del Contribuente.

5 – I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

5.1 - Il collegamento e la collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria assume una posizione di centralità nella considerazione delle tematiche attinenti alla gestione della giustizia tributaria. In quest’ottica la comunicazione tra i diversi soggetti istituzionali consente l’individuazione di soluzioni che non essendo avvinte nei legami delle contingenze - e quindi anche non risultando limitate dagli stessi - siano, tuttavia dotate di un’efficacia incisiva.

5.2. - L’analisi dei rapporti tra Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Ministero non può prescindere da una riflessione sulle reciproche attribuzioni, in materia di gestione della giustizia tributaria, e quindi sulle proiezioni di tali distinti piani di competenze sul livello dei rapporti reciproci.

Va preliminarmente rilevato che un primo profilo attiene ai profili di carattere immediatamente "operativo" che coinvolgono le due istituzioni. Infatti, come è noto, non pochi risultano i procedimenti destinati a sfociare in un atto formalmente del Ministro (sotto forma di decreto ministeriale) ovvero del Ministero (attraverso le determinazioni di competenza del Dipartimento dell’Economia e delle Finanze). Non mancano poi le evenienze in cui la legge prevede che l’atto finale del procedimento sia rappresentato da un decreto di altra autorità, come nel caso dei Decreti del Presidente della Repubblica, pur sempre controfirmati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. In questo contesto sembra opportuno fare cenno alla concreta questione sorta in ordine al possesso dei requisiti anagrafici da parte dei magistrati tributari partecipanti a concorso, che ha visto la Corte dei conti negare l’apposizione del visto su alcune nomine, in quanto – al momento del controllo – i candidati non possedevano più i prescritti requisiti (in concreto, l’Organo di controllo contabile ha negato l’apposizione del visto sulla nomina di alcuni magistrati tributari vincitori di concorso in quanto, al momento del controllo, i predetti avevano oltrepassato il 72° anno di età. Si ricorda che i magistrati tributari restano in servizio nelle CC.TT. fino ai 75 anni, e possono partecipare a concorsi “interni” fino al compimento del 72° anno di età)

Ebbene in tutte le evenienze segnalate, per le materie che attengono direttamente all'amministrazione della giustizia tributaria, come è noto la legge prevede che l'atto finale del procedimento debba fondarsi in ogni caso su una preventiva delibera assunta dall'organo di autogoverno del settore, e quindi da questo Consiglio. In passato, la complessità che tale procedura di per sé implica ha finito per tradursi in un consequenziale appesantimento dei tempi complessivi dell'azione di gestione. È evidente che tale condizione, in quanto determinata da appesantimenti burocratici e complicazioni complessive dell'iter di definizione di molti provvedimenti, finisce per minare la stessa efficienza dell'azione amministrativa in esame, al punto che la bontà degli aspetti sostanziali dell'attività esercitata risultano pesantemente condizionati dalle modalità di sviluppo della stessa. In questo senso, allora, il conseguimento di tempi e forme di raccordo operativo e funzionale certi e maggiormente fluidi è suscettibile di tradursi in una generale contrazione di tempi e forme delle procedure non essenziali per l'utile conclusione delle stesse. Il tutto, conclusivamente, con il raggiungimento di più apprezzabili risultati in termini di qualità dell'azione esercitata. In questa stessa dimensione, si ritiene che un apprezzabile contributo possa provenire dalla razionalizzazione dell'organizzazione interna di questo Consiglio e della relativa organizzazione dei lavori¹. La creazione di apposite Commissioni, ciascuna investita di specifiche attribuzioni, corrispondenti a settori di competenze ordinati e raggruppati razionalmente, consente di coordinare organicamente gli uffici nei quali è ripartita l'organizzazione amministrativa del Consiglio, nonché di meglio sbrigare la fase meramente istruttoria (demandata alle stesse Commissioni) e quella di verifica globale e decisoria, di pertinenza del plenum del Consiglio, allo stesso tempo alleggerendo l'onere rimesso ai lavori del plenum.

5.3. - Un ulteriore profilo particolarmente sensibile nella disamina dei rapporti tra Ministero e questo Consiglio non può prescindere dalla considerazione della condizione del personale addetto alle commissioni tributarie, la cui posizione ed i cui compiti richiedono una specifica riflessione.

Si ricorda che la qualità del lavoro delle Commissioni tributarie rende sempre più evidente la necessità di dotare le stesse di personale di segreteria che abbia specifiche competenze tecniche. Il personale delle commissioni tributarie, infatti, è preposto ad attività di importanza primaria, che si svolgono parallelamente allo svolgimento del contenzioso e che alla sua corretta instaurazione sono preordinate. Si tratta di attività che vengono poste in essere sia prima della trattazione della causa (si pensi alla ricezione degli atti, alla corretta registrazione dei dati dei ricorsi, all'inserimento in banca dati degli stessi, nonché dei decreti presidenziali, o dei dati relativi all'assegnazione dei ricorsi alle sezioni; si pensi ancora all'invio degli avvisi di trattazione, fondamentali per l'ordinato svolgimento di un processo, quale quello tributario, fondato sul principio liberale e democratico del contraddittorio) sia dopo la trattazione della stessa (vengono in rilievo tutti gli adempimenti connessi con

¹ Con la Deliberazione Cons. Pres. Giust. Trib. 1 aprile 2003, recante l'approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, è stata effettuata un'opera di riordino della struttura e delle procedure del Consiglio.

l'acquisizione dell'esito della trattazione, o la comunicazione dei dispositivi alle parti). In particolare si tratta di attività che presuppongono l'acquisizione di conoscenze specifiche, sia dal punto di vista tecnico giuridico che da quello degli strumenti informatici, in modo da supportare l'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

La necessità di una particolare valorizzazione delle professionalità che operano all'interno delle Commissioni tributarie, ed in particolar modo nelle segreterie di sezione, non può prescindere dal riconoscimento al personale delle Commissioni tributarie, di una specificità delle funzioni allo stesso attribuite e conseguentemente di una specificità dal punto di vista della sua organizzazione e gestione.

In questa prospettiva, appare quanto mai necessario che il Ministero provveda a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che il livello di formazione di tale personale rimanga costantemente a livelli di assoluta eccellenza. In questo senso, infatti, l'esito altrimenti configurabile rischierebbe di far registrare il sostanziale fallimento di importanti riforme in via di definitiva introduzione, con l'obiettivo del miglioramento del servizio-giustizia in ambito tributario. Ci si intende riferire, essenzialmente, all'imminente, e tendenzialmente irreversibile, informatizzazione del processo tributario, che richiede adeguati sostegni di carattere tecnico e finanziari da parte del Ministero e una attenta opera di coordinamento con l'attività degli organi di giustizia tributaria, attraverso l'armonizzazione assicurata da questo Consiglio, per assicurare in tempi brevi la diffusione solida e senza traumi di una svolta talmente radicale.

5.4. - Parallelamente, occorre tenere in conto di come sempre più il processo tributario va acquisendo una impronta squisitamente tecnica che, lungi dall'allontanare ulteriormente il cittadino dai positivi apporti che possono provenire da una sana ed efficiente gestione del servizio offerto, deve valere ad esaltarne la funzione di strumento di democrazia ineliminabile. Così, proprio per non impedire questo processo di complessiva maturazione etica e civile che si compie nel processo (qualunque processo, in quanto tale), le cognizioni degli addetti alla gestione di tale servizio pubblico richiedono adeguati interventi di potenziamento e implementazione del generale patrimonio cognitivo e professionale acquisito.

A tal fine, va anche tenuto conto che il personale complessivamente operante nell'ambito dell'amministrazione finanziaria - coinvolgendo tale constatazione sia quello di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, sia quello di pertinenza delle agenzie fiscali - è destinatario per espressa previsione di legge di un'azione straordinaria di qualificazione, riquilibrata e formazione, volta al contrasto all'economia sommersa e, in definitiva, al potenziamento complessivo dell'attività amministrativa esercitata (art. 3, d.l. n. 138/02, convertito in legge n. 178/02). Proprio contando sulla riconosciuta valenza strategica di tale rinnovata qualificazione professionale, allora, il personale addetto all'amministrazione delle commissioni tributarie deve essere coinvolto prioritariamente in tali processi, potendo contare sulle capacità offerte dalle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, alle quali questo Consiglio si dichiara pienamente disponibile a prestare ogni

contributo utile, al fine di conseguire più armonici risultati complessivi nell'intero settore della giustizia tributaria.

Il riconoscimento di tale specificità non è solo un fatto meramente organizzativo, burocratico, ma involge gli stessi rapporti tra personale delle Commissioni e giudici tributari, in un circolo virtuoso volto ad implementare e migliorare il servizio di giustizia tributaria al cittadino. Si tratta, infatti, di un aspetto che è ineludibilmente collegato all'effettiva garanzia dei diritti del cittadino, in quanto si connette al diritto alla difesa. Si ricorda, infatti, che la Commissione tributaria può lavorare in modo efficace solo se è supportata da funzionali uffici di segreteria in grado di consentire l'immediata registrazione dei ricorsi, la celebrazione di un numero di udienze e la trattazione di un numero di procedimenti adeguato al carico di lavoro della commissione, l'immediata pubblicizzazione delle decisioni, nonché la tempestività delle comunicazioni.

5.5. - La considerazione della necessità della formazione e dell'implementazione delle conoscenze tecniche offre l'occasione di effettuare ulteriori riflessioni sull'attività di divulgazione della giurisprudenza tributaria.

Si ricorda che presso le commissioni regionali risulta costituito l'Ufficio del massimario previsto dall'art. 40 D.Lgs. 545/92. In diverse commissioni (ad esempio Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia), vengono curate anche periodiche pubblicazioni delle sentenze massimate o comunque di segnalazione di sentenze ritenute particolarmente interessanti. Presso la commissione tributaria regionale della Lombardia i componenti della commissione possono collegarsi con il massimario della commissione mediante l'accesso ad Internet.

È necessario sottolineare l'utilità di una generale e circolare conoscenza delle massime da parte di tutti i giudici tributari, che, anche trascendendo le esperienze più qualificanti ed apprezzabili realizzate in singoli contesti locali, valga a realizzare un polo di raccolta idonea ad essere raggiunto dal numero più vasto e qualitativamente differenziato di utenti.

A tal proposito appare particolarmente efficace, per i risultati raggiunti - attestati dall'entità dei contatti registrati sul sito Internet, superiori ai 400.000 nei primi nove mesi dell'anno in corso - l'opera svolta dal CERDEF, Centro di ricerca e documentazione economica e finanziaria della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze (già Servizio di documentazione tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui attività offre uno spaccato dello stato della giurisprudenza tributaria. La particolarità dell'attività assicurata da tale Centro si mostra nell'integrazione immediata con materiale di diversa natura (consistente sia in interventi di dottrina e monografie, sia in atti di prassi amministrativa), in misura tale da allargare il panorama di riferimento. Viene così assicurata una forma di documentazione che abbraccia tutte le diverse realtà locali esistenti sul territorio, oltre che l'esito delle decisioni assunte dalla Corte di Cassazione. Inoltre, ed è questa l'ulteriore specificità del Centro, tale opera di raccolta ed ordinata catalogazione e divulgazione della giurisprudenza tributaria e dell'ulteriore documentazione fiscale, necessariamente più selettiva di quanto può essere garantito a livello dei singoli uffici

del massimario, ma al tempo stesso più "allargata" agli incroci reciproci realizzabili, spazia anche in profili e tematiche non necessariamente limitati al solo campo tributario, ma coinvolgente tutta l'intera materia economico-finanziaria. In modo tale da potere attrarre un numero potenzialmente maggiore di utenti, e di consentire, al tempo stesso, più articolate relazioni interdisciplinari, utili alla crescita complessiva dell'intero settore.

Tale attività ben si potrebbe integrare con il sistema di massimazione e divulgazione delle Commissioni tributarie. A tale fine sarebbe necessario implementare forme di collegamento telematico tra le singole Commissioni tributarie e l'indicato Centro, che siano idonee a salvaguardare e condurre con efficacia l'attività di diffusione della giurisprudenza in una regione in maniera aderente alla realtà socio-giudiziaria del contesto.

Tanto si afferma nella convinzione che la divulgazione sia il presupposto della partecipazione di tutte le articolazioni territoriali della Giustizia tributaria, e dell'instaurazione di una democrazia partecipativa finalizzata non all'omologazione dei dispositivi e delle decisioni, bensì alla trasparenza degli indirizzi giurisprudenziali, utile sia per la giustizia che per gli utenti.

Da questo punto di vista il CERDEF sembra possedere le strutture e l'esperienza valide ad assicurare un panorama quantitativamente selezionato delle pronunce giurisprudenziali, consentendo, allo stesso tempo, la consultazione delle stesse da parte di un numero più vasto di utenti, all'interno di un'opera di documentazione e di raccolta idonea a raggiungere dimensioni considerevoli e che riguarda non solo gli aspetti processuali, ma anche quelli fiscali e tributari.

L'integrazione tra i due sistemi (divulgazione da parte del CERDEF e massimazione da parte delle Commissioni tributarie) dovrebbe essere coordinata, tuttavia, da un organo apposito, in grado di creare una connessione tra realtà centrali e realtà locali e, in particolare, di orientarsi nella moltitudine delle decisioni adottate nelle singole Commissioni. In tal senso potrebbe ipotizzarsi l'istituzione di un Ufficio Studi del Consiglio di Presidenza, quale ufficio preposto ad assicurare il supporto scientifico e il coordinamento complessivo, e ad ottimizzare i maggiori benefici derivanti dall'integrazione tra le due attività.

6. - La formazione dei giudici tributari. Le pubblicazioni del Consiglio.

6.1 - Sulla base degli ottimi risultati conseguiti negli anni precedenti, anche per l'anno 2002 il Consiglio ha proseguito nell'adottare iniziative inerenti alla formazione ed all'aggiornamento dei magistrati tributari, mercè l'attivazione di nuovi corsi seminariali sia in ambito centrale, sia a livello decentrato.

Come in passato, i corsi in argomento hanno ricevuto il pieno apprezzamento dei destinatari, anche in ragione del fatto di costituire un luogo di scambio di esperienze e di modelli organizzativi adottati in risposta a problematiche di natura generale.

Nell'anno 2002 il Consiglio ha organizzato cinque corsi seminariali di formazione centrale, che hanno visto la partecipazione effettiva di 280 magistrati di prima nomina, e di ben 93 Presidenti di Commissione tributaria. In particolare, i magistrati

di prima nomina hanno potuto partecipare a tre incontri, tenutisi a Roma nel primo trimestre dell'anno (25-26 gennaio; 15-16 febbraio; 8-9 marzo 2002). Il tema prescelto è stato "Il processo tributario", nel cui ambito hanno ricevuto il dovuto approfondimento i seguenti argomenti: a) il giudizio d'appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale; b) la fase introduttiva del giudizio e le questioni preliminari; c) le tematiche ricorrenti in grado di appello; d) le parti e la loro rappresentanza ed assistenza in giudizio; e) i poteri istruttori del giudice d'appello; f) le novità nel giudizio di appello; g) la redazione della sentenza.

I restanti due incontri sono stati destinati all'aggiornamento professionale dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, ed hanno avuto anch'essi luogo a Roma, nel periodo dal 22 marzo al 13 aprile 2002.

Sono stati altresì effettuati diciotto corsi seminari di formazione decentrata, nel periodo che va dal 28 giugno al 25 ottobre 2002, presso altrettante sedi regionali, previo accorpamento delle regioni nelle quali il numero limitato dei magistrati in servizio non garantiva un'adeguata partecipazione.

Si riporta il calendario dei predetti corsi:

- PIEMONTE E VAL D'AOSTA	venerdì 13 sett. '02
- LOMBARDIA	giovedì 4 luglio '02
- LIGURIA	venerdì 5 luglio '02
- VENETO e TRENTO A.A.	venerdì 20 sett. '02
- FRIULI	giovedì 19 sett. '02
- TOSCANA	venerdì 4 ott. '02
- EMILIA ROMAGNA	giovedì 3 ottobre '02
- UMBRIA	giovedì 26 sett. '02
- ABRUZZO	venerdì 27 sett. '02
- MARCHE	sabato 28 sett. '02
- LAZIO	lunedì 23 sett. '02
- MOLISE	venerdì 28 giugno '02
- CAMPANIA	lunedì 16 sett. '02
- PUGLIA e BASILICATA	venerdì 11 ott. '02
- CALABRIA	sabato 19 ott. '02
- SICILIA (Messina e Catania)	venerdì 18 ott. '02
- SICILIA (Palermo, Siracusa e Caltanissetta)	giovedì 17 ott. '02
- SARDEGNA	venerdì 25 ott. '02.

Complessivamente, hanno partecipato ai predetti corsi decentrati di aggiornamento n° 1946 magistrati tributari.

6.2 – Al fine di assicurare anche ai magistrati impossibilitati a partecipare ai seminari di studio per la formazione decentrata una adeguata conoscenza delle tematiche ivi trattate, il Consiglio ha proceduto alla pubblicazione sul volume n° 8 dei "Quaderni" di parte delle relazioni tenute nei 18 corsi seminari. Oggetto della citata pubblicazione sono stati i primi quattro seminari, rispettivamente tenutisi a Milano, Torino, Genova e Campobasso.

Le relazioni pubblicate hanno avuto ad oggetto i seguenti temi:

- Le nuove materie di competenza della giurisdizione tributaria. Profili sostanziali e processuali;
- Questioni preliminari e incidentali della C.T. Atti impugnabili in relazione alle nuove competenze. Estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione;
- I coefficienti presuntivi di reddito. Terreni non edificati, edificabili ma sottoposti a vincolo urbanistico di destinazione. Rendita catastale di fabbricati;
- L'entrata in funzione dell'Agenzia delle Entrate. L'accertamento ex art. 39, D.P.R. n° 600/73.

Come anticipato nella precedente relazione, sono stati stampati il quarto e il quinto numero del "Notiziario", utilizzati il primo per la pubblicazione dei Decreti Legislativi n. 545/92 e n. 546/92, completi delle modifiche introdotte e dell'organico attuale dei giudici tributari, ed il secondo per la diffusione delle Delibere, delle Risoluzioni e dei dati relativi ai concorsi espletati o in via di espletamento, nonché per la pubblicazione dell'intervenuta approvazione dei Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Sotto il profilo dell'informatizzazione dell'attività consiliare, va fatta doverosa menzione dell'istituzione del sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (indirizzo www.giustizia-tributaria.it) attraverso cui vengono forniti, in tempo reale, aggiornamenti riguardanti ogni aspetto dell'attività consiliare. Più in dettaglio, oltre a pubblicare il testo di ogni provvedimento approvato o adottato dal Consiglio, il sito è in grado di fornire notizie su: a) competenze e riferimenti legislativi; b) composizione ed attribuzioni del Consiglio; c) strutture periferiche; d) ricorsi; e) Quaderni e Notiziari del Consiglio; f) risoluzioni; g) massime delle CC.TT; h) Uff. amm.ne risorse; i) altri Link e siti istituzionali.

Da ultimo, va ricordata la creazione dell'indirizzo di posta elettronica del Consiglio (E- Mail: ctrib.scp.giustrib@finanze.it).

7 - La Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

A conclusione di questa prima parte, doveroso riconoscimento va tributato alla professionalità, all'impegno, alla diligenza ed alla disponibilità di pressochè tutto il personale di Segreteria del Consiglio di Presidenza.

Con l'occasione, si ricorda che il Consiglio, con delibera del 19 marzo 2002, ha disciplinato con apposito regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria (in G.U. del 17 aprile 2002, n° 90), i cui compiti, evidentemente, non sono dissimili da quelli esercitati dal personale di Segreteria dei Consigli Superiori delle altre Magistrature.

In via comparativa, con specifico riferimento ai Consigli di Presidenza della Giustizia Amministrativa e della Corte dei Conti, è opportuno evidenziare che i detti organi di autogoverno hanno il compito di amministrare un *corpus* di magistrati notevolmente inferiore nel numero a quello dei magistrati tributari (nessuno dei due plessi raggiunge i mille magistrati in pianta organica).

Ove poi la comparazione si volesse effettuare – ancorchè sotto altro profilo - con il Consiglio Superiore della Magistratura, se ne trarrebbe che il ruolo organico del personale amministrativo della segreteria di detto Organo di autogoverno ha una dotazione di ben 230 unità (a fronte delle 94 unità previste per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, fissata con Decreto del Min. Ec. e Fin. del 21 dicembre 2001), è inquadrato in un autonomo ruolo, ed è direttamente disciplinato con atti interni dello stesso C.S.M (C.f.r. d.lg. 14 febbraio 2000, n° 37).

Orbene, dette differenze strutturali e di dipendenza amministrativa rispetto al personale in servizio presso questo Consiglio di Presidenza non appaiono facilmente intelleggibili, sol che si faccia mente locale alla circostanza che identiche appaiono sia la natura che le funzioni degli organi in discorso.

Sotto il particolare aspetto della direzione della Segreteria di questo Consiglio, specifico riferimento può e deve essere fatto alla circostanza che le Segreterie Generali degli organi di governo delle altre magistrature amministrative (TAR-C.d.S., e Corte dei Conti) sono, per dettato legislativo, ricoperte da alti magistrati, la cui collocazione funzionale e le cui mansioni, per l'effetto, non possono essere ritenute inferiori a quelle spettanti alla dirigenza generale dello Stato. Si confronti, al riguardo, il disposto di cui all'art 13 co. 1, del D.P.R. n° 214/'73 ("L'Ufficio di Segreteria (del Consiglio di Presidenza della G.A., *n.d.e.*) è diretto dal Segretario Generale del Consiglio di Stato (...)"); ovvero a quello di cui all'art. 14 della legge n° 1345/'61 (analoga disposizione per il CPGC). E finalmente, si integrino le citate disposizioni con l'art. 15, co. 5, del d.lg. 30 marzo 2001, n° 165, che recita testualmente: "Per il Consiglio di Stato e per i Tribunali Amministrativi Regionali, per la Corte dei Conti e per l'Avvocatura Generale dello Stato, le attribuzioni che il presente Decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti e dell'Avvocato Generale dello Stato (in quanto presidenti, *ope legis*, dei rispettivi Consigli di Presidenza, *n.d.e.*); le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei Segretari Generali dei predetti istituti."

Ciò premesso, la lettura del combinato disposto delle norme dianzi citate consente di concludere che il Legislatore ha inteso riconoscere, in via principale, la totale autonomia dall'Esecutivo delle giurisdizioni speciali e dei loro organi di governo, nonché, più in dettaglio, ai Segretari Generali dei predetti organi di autogoverno attribuzioni e compiti al cui svolgimento sono costantemente preposti, sul parallelo versante amministrativo, funzionari con la qualifica di dirigenti generali dello Stato. Risulta, in somma, evidente l'equiparazione che l'Ordinamento stabilisce tra i citati Segretari Generali ed i dirigenti generali dello Stato.

Del resto, sia pur con riferimento ad una fonte secondaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze pare già essersi mosso in tal senso, posto che, con proprio Decreto del 21 dicembre 2001, espressamente rivolto al personale della Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha inteso demandare alle autonome determinazioni del Consiglio medesimo ogni aspetto riguardante l'organizzazione del proprio ufficio di segreteria. In particolare, già dal preambolo

del citato D.M. è possibile ricavare la propensione del Ministro nei confronti di tale inquadramento: “Ritenuto che occorre, ai fini del regolare funzionamento della giustizia tributaria, riconoscere tempestivamente la richiesta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria facendo carico sulla dotazione organica prevista in forma aggregata per il Ministero delle Finanze dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n° 107 del 2001, prevedendo, in particolare, il posto dirigenziale di direttore dell’Ufficio di Segreteria”.

E che di dirigenza generale si debba trattare lo si argomenta agevolmente in relazione a quanto dianzi esposto, con specifico riferimento alle figure dei Segretari Generali degli altri organi di autogoverno.

In conclusione, come già in passato segnalato, si auspica che il personale di Segreteria di questo Consiglio sia inquadrato in un ruolo autonomo, in analogia a quanto normativamente stabilito per il personale in servizio presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Parallelamente, emerge l’opportunità, ed anzi, l’indifferibilità del riconoscimento normativo (regolamentare) dell’inquadramento del Segretario Generale di questo Consiglio di Presidenza nella qualifica di dirigente generale, come, del resto, il Consiglio stesso ha già avuto modo di illustrare in più occasioni.

PARTE SECONDA LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. — Il giudizio di Cassazione.

1.1 - Il venir meno della Commissione Tributaria Centrale (la quale, benchè ancora esistente, non è più inquadrabile nell'ambito della giurisdizione tributaria di merito, ed in ogni caso, è organo destinato ad estinzione), e della Corte d'Appello come giudice tributario, ha modificato il rapporto fra giurisdizione specializzata tributaria e Corte di Cassazione.

Le Commissioni Tributarie di secondo grado (ora Regionali) sono state poste in diretto rapporto con la Corte di Cassazione, con un impatto non privo di inconvenienti e di incomprensioni che ha il suo snodo principale nel vizio nella motivazione della sentenza di cui al n. 5 dell'art. 360 del codice di procedura civile.

Per altro verso, la Corte di Cassazione si è trovata a gestire un numero di ricorsi così considerevole da richiedere la costituzione di una apposita sezione civile specializzata, e ciò in una materia in cui il giudice ordinario difetta di specifica esperienza.

E' noto come oggi la formazione ed il reclutamento del giudice di legittimità avvengano, tranne sporadiche eccezioni, attraverso l'esercizio delle funzioni di merito come magistrato "di carriera"; e molto sovente i giudici della Corte chiedono di continuare ad occuparsi delle materia che ben conoscono attraverso la loro pregressa attività.

Invece la giurisdizione tributaria risulta composta da due diverse strutture in stretto rapporto funzionale tra di loro: le Commissioni tributarie e la sezione tributaria della Corte di Cassazione. Le due strutture, soggette a due diversi organi di governo autonomo, sono costituite, per quanto attiene al processo di selezione e formazione dei magistrati, con criteri del tutto diversi.

Questo Consiglio ritiene che simile situazione debba essere apprezzata e difesa; e che le difficoltà che ne scaturiscono debbano essere superate sul piano culturale ed operativo, divenendo stimolo all'approfondimento e al miglior funzionamento del servizio.

Deve cioè essere respinta l'ipotesi che la giurisdizione tributaria di merito sia affidata a magistrati "di carriera", ad esempio attraverso sezioni specializzate dei tribunali ordinari. Appare infatti nettamente preferibile la attuale composizione delle Commissioni Tributarie che si arricchiscono di apporti culturali e di esperienza professionale diversi e complementari, indispensabili per una corretta e compiuta percezione del sistema tributario in tutti i suoi profili.

Mentre, per altro verso, appare necessario mantenere lo stretto rapporto fra Corte di Cassazione e giustizia tributaria tenendo fermo il ricorso avverso le sentenze d'appello anche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.). Tale motivo di ricorso consente infatti alla Corte di esercitare un intervento unificante anche sulla logicità e coerenza dei processi deduttivi che il legislatore definisce

"presunzioni", e che esercitano un ruolo fondamentale nella concreta applicazione del diritto tributario.

Come già accennato è però indispensabile attivare tutte le possibili iniziative per costituire un fertile rapporto culturale fra la sezione tributaria della Corte le Commissioni tributarie, in specie regionali, per assicurare l'aggiornamento dei giudici tributari, per stimolare lo scambio di esperienze e valutazioni fra le diverse componenti della magistratura tributaria di merito. A tal fine appare anche opportuno promuovere contatti e forme di collaborazione con qualificate istituzioni culturali.

In particolare il Consiglio promuoverà l'approfondimento delle tematiche relative:

- all'impatto della normativa comunitaria e dello Statuto dei diritti del contribuente sul sistema tributario italiano;
- alla funzione della giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine alle così dette presunzioni, che costituiscono lo strumento logico operativo attraverso cui viene definita una parte cospicua ed importate dei rapporti tributari;
- alle peculiarità del sistema probatorio nel processo tributario e alla motivazione delle sentenze tributarie;
- alla problematica relativa alla informatizzazione della giustizia tributaria.

in modo da accrescere quel tessuto culturale comune che so o può assicurare omogeneità ad una giurisdizione.

A tal fine appare - anche da questo punto di vista - di grande utilità ed opportunità la creazione di un ufficio studi del Consiglio di Presidenza (cfr. *supra*, p.te I, par. 5.5), che provveda al coordinamento ed alla integrazione delle massime delle Commissioni Tributarie Regionali elaborate dalle singole Commissioni ponendole a raffronto con le massime in materia tributaria della Corte di Cassazione.

La giurisprudenza delle Commissioni Regionali è infatti ora nota solo in maniera sporadica e settoriale, in quanto il pur notevole impegno e sacrificio volontaristico personale di alcuni magistrati non consente di assicurare un servizio adeguato ed uniforme presso tutte le Commissioni. Quindi presso molte Commissioni Regionali l'Ufficio non è attivo, o (Puglia) raccoglie solo le sentenze senza massimarle, ovvero (Sardegna, Sezione distaccata Sassari) si è limitato alla redazione del testo cartaceo, senza trascrizione su supporto informatico.

A sua volta, il Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria comunica di aver sospeso l'attività dell'Ufficio massimario, avendo constatato che le sentenze inviate al servizio di documentazione economica e tributaria del Ministero dell'Economia vengono sollecitamente massimate e collocate nel sito del Ministero stesso ove sono agevolmente accessibili agli interessati.

Deve invece essere segnalato che l'Ufficio massimario funziona regolarmente nelle Commissioni Tributarie Regionali dell'Emilia-Romagna, del Lazio, della Liguria, e della Toscana.

Sembra inoltre da apprezzare che i magistrati della sezione tributaria della Corte abbiano una esperienza come giudici tributari di merito.

2. L'attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie.

2.1- L'esame dei dati statistici relativi all'anno 2002, che si andranno di seguito ad esaminare, conferma la tendenza alla riduzione dei procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie. Tendenza da ascrivere non già ad un diminuito flusso di ricorsi presentati – chè, anzi, si è registrato un sia pur lieve incremento rispetto ai giudizi instaurati nel 2001 – bensì all'impegno dei magistrati tributari, non disgiunto dalla funzionalità del sistema.

Più in dettaglio, i procedimenti sopravvenuti sono stati 376.747, a fronte dei 520.810 giudizi esauriti. I processi pendenti sono pertanto diminuiti da 1.053.346 al 1° gennaio 2002, a 930.097 al 31 dicembre dello stesso anno.

Come già anticipato, non si osservano spostamenti di rilievo rispetto ai dati dello scorso 2001. Invero, le sopravvenienze sono passate da 371.176 per il 2001 a 376.747 per l'anno in esame. Ed anche rispetto alle provenienze gli spostamenti appaiono minimi: dai 304.032 ricorsi presentati alle Commissioni provinciali nel 2001 si è passati ai 309.144 ricorsi proposti nel 2002. Ancor meno rilevante il divario sui ricorsi presentati in appello: dai 67.144 appelli proposti nel 2001 si è passati ai 67.603 ricorsi presentati alle Commissioni tributarie Regionali nel 2002.

Complessivamente, l'analisi dei dati conferma l'efficienza della giurisdizione tributaria, ove si consideri che, a fronte di aumenti – sia pur minimi – del contenzioso instaurato, le pendenze nel corso dell'anno di riferimento sono diminuite di ben 123.249 unità, pari ad una percentuale prossima al 12%. In termini di durata dei processi, ciò ha consentito di ridurre il tempo medio per l'espletamento dei due gradi di merito a soli 14-15 mesi. Il che, nel panorama giurisdizionale italiano (afflitto, come è noto, da tempi di giudizio che in alcuni casi non è errato definire "biblici") costituisce un dato che merita la massima attenzione da parte del potere politico.

2.2. I dati provenienti dalle Commissioni Tributarie Regionali confermano la tendenza all'abbattimento dell'arretrato, e testimoniano – in alcuni casi in modo assolutamente eclatante – l'ottimo livello di "produttività" raggiunto dai giudici d'appello. In alcune Commissioni la media delle sentenze pro-capite raggiunge punte di tutto rispetto: così dicasi per la C.T.R. Umbria, con una media di ben 132 sentenze pronunciate da ogni giudice; ovvero per la C.T.R. Campania, con una media di 104 sentenze pro-capite.

Le medie inferiori che si riscontrano in altre Commissioni Regionali non indicano necessariamente una minore attitudine alla produttività dei magistrati in servizio, ma semplicemente trovano fondamento nel minor numero di pendenze, frutto della notevole mole di lavoro svolta negli anni anteriori. E' il caso, ad esempio, della C.T.R. Piemonte, che con una pendenza al 31/12/01 di soli 1.451 ricorsi, pur avendo assunto nel corso dell'anno 2002 n° 2.313 decisioni, si attesta ad una media pro-capite di 17 ricorsi decisi; ovvero della C.T.R. Lazio, che a fronte di 2.906 ricorsi giacenti al 31/12/01, e con 6.477 sentenze pronunciate nel corso dell'anno, si ferma ad una media di 36 decisioni per giudice.

Il numero medio dei ricorsi trattati per ogni udienza dai Giudici Tributari d'appello è di 9,8, con una punta massima per la C.T.R. dell'Umbria (25 ricorsi per udienza).

In sintesi, i dati relativi alle Commissioni Tributarie Regionali per l'anno 2002 sono così riassumibili: a) procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni Tributarie Regionali al 31 dicembre 2001: n° 130.976; b) numero ricorsi sopravvenuti nel periodo 1/1/02-31/12/02: n° 67.603; c) decisioni pronunciate nel periodo 1/1/02-31/12/02: n° 85.573; d) pendenze risultanti al 31/12/02: n° 113.470.

L'esame dei dati evidenzia un "saldo" ampiamente attivo per quanto riguarda la produttività dei giudici d'appello.

2.3. Più complessa è l'analisi dei dati provenienti dalle Commissioni Tributarie Provinciali. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'arretrato al 31 dicembre 2002 rientra nei limiti, per così dire, fisiologici dell'attività giurisdizionale, tenuto conto delle pendenze e della produttività media. Trattasi, in somma, di un arretrato di cui è agevole prevedere lo smaltimento totale nel corso dei prossimi due o tre anni.

Per contro, in un limitato numero di Commissioni Provinciali si registrano pendenze notevoli, che sono conseguenza, in linea di massima, del rilevantisimo arretrato giacente alla data di entrata in vigore del nuovo contenzioso (1° aprile 1996). In verità, si tratta di un posizionamento "a macchia di leopardo", che prescinde dalla grandezza della Commissione, ovvero dalla sua dislocazione geografica. A titolo illustrativo, si elencano di seguito le 15 Commissioni Tributarie Provinciali con le maggiori giacenze alla data del 31.12.2002 (*n.d.e.*: vengono indicate tutte le C.T.P. con pendenze superiori ai 10.000 ricorsi, con l'unica eccezione della C.T.P. di Milano, per la quale, a fronte dell'alto numero di magistrati in servizio (222), il numero di giacenze (12.967) appare del tutto fisiologico).

Le Commissioni vengono indicate in ordine decrescente rispetto ai ricorsi giacenti (indicati in parentesi): 1) Roma (164.003); 2) Cosenza (84.250); 3) Napoli (55.665); 4) Bari (53.156); 5) Bologna (37.613); 6) Palermo (30.418); 7) Taranto (28.973); 8) Messina (23.198); 9) Varese (21.713); 10) Catania (20.066); 11) Foggia (17.774); 12) Genova (16.447); 13) Lucca (15.357); 14) Vicenza (14.298) 15) Latina (11.640).

I dati esposti non devono indurre a credere che la "produttività" dei magistrati in servizio presso le Commissioni sopra indicate sia inferiore a quella dei loro colleghi di altre Commissioni; anzi, in molti casi essa risulta notevolmente superiore alla media. A dimostrazione di ciò, si espongono i dati relativi al numero di sentenze pronunciate mediamente da ogni magistrato in servizio nelle 15 Commissioni dianzi elencate (il dato pro-capite è indicato in parentesi; il periodo di riferimento è, al solito, il 1° gennaio- 31 dicembre 2002): 1) Taranto (233); 2) Vicenza (217); 3) Catania (213); 4) Latina (201); 5) Napoli (200); 6) Bologna (193); 7) Roma (158); 8) Messina (149); 9) Genova (148); 10) Foggia (144) 11) Lucca (129); 12) Bari (122); 13) Palermo (107); 14) Cosenza (105); 15) Varese (87).

Anche per le Commissioni Tributarie Provinciali si fornisce il dato relativo al numero di ricorsi trattati per udienza, pari ad una media nazionale di 18 cause per udienza, con la punta massima registrata nella C.T.P. di Catanzaro, con 33 ricorsi.

Una disamina completa non può prescindere, finalmente, dall'analisi dei dati relativi alle decisioni assunte in sede di tutela cautelare, ex art. 47 d.lg. n° 546/92. Come è noto, questa attività viene espletata *ex lege* soltanto dai giudici di primo grado. E si tratta — è il caso di ricordarlo — di una attività che comporta un impegno non indifferente (svolto, peraltro, a titolo assolutamente gratuito), che comprende l'esame del merito del ricorso, sia pur in sede di sommaria delibazione, e un *quid pluris*, costituito dall'accertamento della sussistenza del *periculum in mora* (attività, quest'ultima, mancante in sede di decisione sul merito). In più, trattasi di una funzione di cui si deve garantire l'esercizio anche durante il periodo di sospensione estiva.

Ebbene, questa attività ha comportato l'esame, nel corso del 2002, di ben 76.026 istanze, con l'accoglimento di 28.590. In percentuale, le domande di sospensiva accolte sono state il 37,6% del totale, rispetto al 43% dello scorso anno.

In conclusione, l'analisi dell'attività giurisdizionale svolta evidenzia un livello medio di laboriosità e di professionalità, da parte dei magistrati tributari, di tutto rispetto. Tuttavia, non va sottaciuto che mentre in molte Commissioni si osserva un impegno notevole di presidenti e vice presidenti, impegno che si traduce nell'essere relatori ed estensori di un alto numero di decisioni, in altre Commissioni si deve prendere atto che molti presidenti e vice presidenti si astengono dal redigere sentenze, o, al più, ne redigono un numero assai limitato rispetto ai giudici "a latere". Ciò, purtroppo, non costituisce un dato nuovo. Già nella precedente Relazione per lo scorso anno 2001 questo Consiglio aveva dovuto segnalare il fenomeno, la cui limitazione, peraltro, rientra (quantomeno in "prima battuta") nella sfera di attribuzione dei Presidenti di Commissione.

2.4. Per restare nell'ambito delle percentuali, dalle relazioni presentate dai Presidenti di Commissione Tributaria è possibile ricavare i dati relativi alla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione nel corso dell'anno 2002.

Per quanto attiene ai giudizi d'appello, complessivamente la percentuale di soccombenza, anche parziale, dell'A.F. si attesta al 51%. Il picco massimo si rileva nella Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, innanzi alla quale la parte pubblica è risultata soccombente — lo si ripete, anche per i casi di soccombenza parziale — nel 92,34% dei processi. Ma si tratta, a ben guardare, di un caso isolato. Scorrendo la "graduatoria" si scopre che al 2° posto si colloca la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, che ha dato ragione ai contribuenti nel 70,0% dei casi. Seguono la C.T.R. della Toscana, con una soccombenza dell'Amministrazione del 63,75%, e la C.T.R. dell'Abruzzo, con lo stesso dato fermo al 63,0%. Se invece si vuole operare la stessa analisi a partire dal "basso", si scopre che innanzi alla C.T.R. della Campania l'Amministrazione è uscita soccombente nel 32,0% dei casi; a seguire (al rialzo) la C.T.R. della Liguria, che ha dato ragione all'A.F. nel 34,0% dei giudizi; la C.T.R. della Lombardia, con il 36,8%; la C.T.R. del Piemonte, con il 38,5%; e, per

restare sotto la soglia del 40%, va citata la C.T.R. della Calabria, con il 38,52% di soccombenze attribuite alla parte pubblica. Tutte le altre Commissioni Tributarie Regionali si attestano – sempre per lo stesso parametro – tra il 40% ed il 60% (a titolo informativo, la C.T.R. del Lazio ha dato torto all'Amministrazione nel 45% dei giudizi).

Con riferimento alle Commissioni Tributarie Provinciali, dalle relazioni presidenziali emerge talvolta il rilievo dell'insufficienza della motivazione dei provvedimenti impugnati. Ancora, viene sottolineato che la qualità della difesa dell'Amministrazione – massimamente per quanto riguarda le cause trattate in pubblica udienza – non appare sempre di livello apprezzabile; ed anzi, è tutt'altro che infrequente il caso in cui gli Uffici pubblici, benchè costituiti, non compaiano in udienza; o addirittura, il caso in cui non si costituiscano affatto.

Per tornare al dato numerico, questa volta in riferimento all'attività delle Commissioni Tributarie Provinciali, la soccombenza (anche parziale) dell'Amministrazione in primo grado si attesta sulla percentuale complessiva del 43%.

Anche per le C.T.P. si forniscono i dati relativi alla soccombenza dell'Amministrazione, per così dire, in "alto" ed in "basso". In alto (ovvero, le Commissioni provinciali davanti alle quali l'A.F. è uscita più spesso soccombente) si posizionano le Commissioni Tributarie Provinciali di Venezia (75,20%), di Vicenza (75,0%), di Isernia (70,30%), di Livorno (70,0%) e di Mantova (69,13%). All'opposto si collocano le Commissioni di Asti (18,30%), di Arezzo (30,0%), di Ascoli Piceno (32,0%), di Sassari (33,69%), e di Torino (34,50%).

3. Il personale delle Commissioni Tributarie

3.1. – Come meglio si illustrerà nel prosieguo (p.te terza, par. 5.4), il carico di lavoro pendente innanzi alle Commissioni Tributarie ha condotto questo Consiglio a limitare il numero di posti messi a concorso per coprire le vacanze in organico.

Un maggior ricorso alla copertura dei posti vacanti potrà essere attuato – come già evidenziato nelle precedenti Relazioni – solo a fronte di un sensibile aumento dei procedimenti instaurati innanzi alle Commissioni, aumento anche oggi non prevedibile, in relazione agli interventi in materia di "condono" recentemente stabiliti dal Legislatore.

Al contenimento dei posti messi a concorso si affianca necessariamente il "congelamento" di alcune sezioni, disposto massimamente presso le Commissioni Tributarie Regionali. Riassuntivamente, il totale delle sezioni congelate nel corso dell'anno 2002 ammonta a 188, a fronte delle quali il numero delle sezioni attive alla data del 31.12.2002 è di 1219. Tra le Regioni con maggior numero di sezioni congelate spicca la Lombardia, con 30 sezioni (di cui 13 in C.T.R.); segue la Campania, con 22 sezioni (12 in C.T.R.); il Piemonte, anch'esso con 22 sezioni (12 in C.T.R.); il Lazio, con 17 sezioni (12 in C.T.R.); e la Sicilia, con 15 sezioni (9 in C.T.R.).

In attesa di poter disporre dell'istituto del trasferimento, oggi non previsto dalla legge, al Consiglio non resta che supplire - ove possibile, e qualora le condizioni lo rendano necessario - con lo strumento temporaneo dell'applicazione.

3.2. - Nel riagganciarsi a quanto già detto in questa Relazione (*supra*, p.te 1[^], parr. 5.3-5.4), appare utile dedicare ulteriore attenzione alla posizione del personale degli Uffici di Segreteria delle Commissioni.

Detto personale è gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base della dotazione organica prevista per ciascuna Commissione dal D.M. 21 dicembre 2001 (pubblicato in G.U. n° 91 del 18 aprile 2002).

Ad oggi, pur non essendo carente sotto il profilo astrattamente numerico - chè, anzi, è dato riscontrare un lieve esubero, per complessive poche unità - la situazione del personale di segreteria evidenzia seri problemi nella distribuzione delle vacanze. Invero, mentre il personale appartenente alle tre aree "B" risulta complessivamente sovradimensionato di 131 unità (32 esuberi per l'area B3, 74 per l'area B2, e 25 per l'area B1), ed il personale dell'area A1 fa registrare 9 esuberi, il contingente complessivo dell'area C è sottodimensionato di ben 83 unità. Più in dettaglio, l'area C1 registra 7 vacanze (119 su 126 in pianta organica); l'area C2 ne registra 9 (236 su 245 in pianta organica); mentre l'area C3 risulta la più carente di personale, facendo registrare ben 67 vacanze su un organico di 439 unità. Il tutto su una pianta organica complessiva di sole 2.412 unità, distribuite su tutte le "aree", dirigenti compresi.

Orbene, il discorso è suscettibile di un duplice approccio, sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello, per così dire, qualitativo.

Sotto l'aspetto quantitativo, il personale amministrativo assegnato alle Commissioni Tributarie, così come risultante dal citato D.M. 21.12.2002, appare notevolmente ridimensionato rispetto al contingente fissato dal Legislatore con la riforma del 1992. Si ricorda, infatti, che la tabella "D" allegata al d.lg. n° 545/92 prevedeva un organico di 6.033 unità (2.077 per le C.T.R., e 3.956 per le C.T.P.). Ed anche considerando che il numero dei magistrati tributari è notevolmente diminuito rispetto alle 8.484 unità inizialmente previste (oggi i magistrati in servizio assommano a 5.970 unità), con una percentuale di riduzione prossima al 30%, un semplice esercizio comparativo consente di evidenziare che, per contro, il personale ausiliario è stato ridotto nella ben maggiore percentuale del 60%.

Ove poi si consideri che l'area C (ex livelli 7°, 8° e 9° della carriera direttiva) è l'unica carente di personale, per una percentuale di oltre il 10%, lo squilibrio risulterà con maggiore evidenza. Ciò si riflette negativamente soprattutto sulle funzioni di segreteria svolte in pubblica udienza o in camera di consiglio, laddove si rende necessario supplire alla carenza di personale della carriera direttiva (normalmente utilizzato per le sopraddette funzioni innanzi alle altre giurisdizioni) attingendo ad impiegati di qualifica inferiore. E non ostante la buona volontà e la disponibilità mediamente manifestate in queste occasioni dal personale a ciò assegnato, può accadere, ed accade, che il livello della prestazione fornita richieda frequenti interventi correttivi da parte del Presidente del Collegio.

A ciò si aggiunga che alla cronica carenza di personale idoneo alle mansioni di supporto giurisdizionale si affianca la difficoltà derivante dall'essere il predetto personale in rapporto organico e di servizio con il Ministero sovraordinato alla parte pubblica resistente (quantomeno, nella gran parte delle cause). Come già segnalato da questo Consiglio in precedenti Relazioni, nei casi (fortunatamente rari nella pratica) in cui manchi un cordiale e costruttivo rapporto tra i Presidenti di Commissione ed i Direttori di Segreteria, una siffatta "diarchia" può essere suscettibile di innescare meccanismi conflittuali di non facile composizione.

La creazione di un autonomo e congruo ruolo per il personale di segreteria delle Commissioni Tributarie, sotto una qualificata e autorevole guida e con l'attivazione di frequenti corsi di aggiornamento a detto personale riservati, potrebbe rappresentare la ricetta vincente per scongiurare i rischi dianzi prospettati.

4. Le strutture materiali

4.1. — Dalle relazioni presentate a questo Consiglio dai Presidenti delle Commissioni, emerge che il numero maggiore di rilievi negativi attiene alla sistemazione logistica delle Commissioni stesse, con situazioni che in alcuni casi rasentano la paralisi dell'attività giurisdizionale.

Il problema dell'allocazione affligge molte sedi: è il caso delle Commissioni Tributarie Provinciali di Potenza, di Vibo Valentia, di Savona, di Cosenza, di Gorizia, di Brescia, di Mantova, di Varese (descritto come particolarmente grave), di Cagliari, di Nuoro, di Enna, di Palermo, di Siena, e di molte altre che, per sole esigenze di brevità, non si menzionano. In molti casi i Presidenti lamentano le disfunzioni derivanti dall'essere le Commissioni allocate in locali in precedenza adibiti a privata abitazione, presi in locazione con contratti di diritto privato, e pertanto, non solo scarsamente funzionali, ma anche poco idonei al dignitoso espletamento della funzione.

Un dato particolarmente allarmante è fornito dai Presidenti di alcune grandi Commissioni, i quali lamentano addirittura l'emergenza di essere i locali sede di Commissione sotto intimazione di rilascio per finita locazione (è il caso della C.T.P. di Napoli), ovvero già gravati da procedura di sfratto (come nel caso delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali aventi sede nei due maggiori capoluoghi italiani: Roma e Milano). Meno urgente, ancorché ugualmente preoccupante, è la situazione segnalata dal Presidente della C.T.R. di Palermo, che lamenta la scarsa agibilità dei locali in relazione ad ulteriori interventi manutentivi, peraltro già da tempo in corso.

Va altresì illustrato che sarebbe opportuno un intervento normativo che consenta di trasferire la sede delle Commissioni al di fuori del capoluogo di provincia — nei casi in cui ciò si renda necessario — anche in assenza di una apposita modifica legislativa (e dunque, con provvedimento amministrativo, e non, come oggi previsto, con legge).

Sotto altro profilo, sia pur in misura minore, alcune relazioni lamentano difficoltà inerenti all'utilizzo del sistema informatico, ed in qualche caso, anche degli strumenti per la fotocoproduzione dei documenti. Lamentele pervengono anche in relazione all'obsolescenza, in qualche caso, degli arredi.

Finalmente, va evidenziato che, come negli anni scorsi, in molte relazioni viene lamentata la mancanza di una Biblioteca, mancanza che determina l'impossibilità di procedere, ove occorra, alla tempestiva consultazione non solo di testi giuridici propriamente intesi, ma anche di riviste specializzate. Sarebbe opportuno, al riguardo, facilitare la creazione (attraverso convenzioni, contratti agevolati o altri strumenti idonei) presso le Commissioni che ne siano sprovviste anche soltanto di un "embrione" di Biblioteca, che potrebbe gradatamente essere arricchito anno per anno.

In conclusione, come sovente accade, i problemi inerenti alle strutture materiali necessarie per il corretto funzionamento degli organi giurisdizionali tributari non possono prescindere dallo stanziamento dei fondi statali a ciò destinati. A parere di questo Consiglio, si tratterebbe di incrementare la spesa pubblica di circa 60/65 milioni di euro (come peraltro segnalato nelle precedenti Relazioni), cifra che, data la misura contenuta, può essere ritenuta compatibile con le note difficoltà di bilancio.

PARTE TERZA LE RIFORME NECESSARIE

1. — Premessa.

Giusto apprezzamento meritano gli adeguamenti processuali ed ordinamentali varati negli anni successivi all'entrata in vigore del c.d. "nuovo contenzioso tributario" (1° aprile 1996) per un più corretto funzionamento della giustizia tributaria, tra i quali spicca la devoluzione alla giurisdizione tributaria della competenza a conoscere delle controversie riguardanti tributi di ogni genere e specie, introdotta dall'art. 12 della legge n° 448/2001. E' stata così soddisfatta l'aspirazione ad una "giurisdizione generale" in materia di tributi, non dissimilmente da quanto il Legislatore del 1889 realizzò con la creazione di una "giurisdizione amministrativa generale", concretizzatasi con l'istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Non si vuole qui di certo avere la presunzione di paragonare Organi, plessi e sviluppi profondamente diversi nella loro collocazione istituzionale e nel loro "peso" politico ed amministrativo. E tuttavia, non è fuori luogo rimarcare che la ragion d'essere della giurisdizione amministrativa tributaria non è concettualmente diversa da quella delle più antiche e prestigiose giurisdizioni del complesso T.A.R.-Consiglio di Stato, e della Corte dei Conti. Ciò che consente di sottolineare in questa sede analogie e parallelismi ai quali sembra quanto mai opportuno riferirsi nell'identificare quelle che si segnaleranno essere le riforme possibili, quando non addirittura urgenti.

In somma, il percorso non può dirsi ancora del tutto compiuto.

D'altro canto vero è che, pur nell'attesa di riforme chiaramente identificate e da tempo demandate dal Parlamento all'Esecutivo, la giurisdizione tributaria ha saputo rispondere concretamente alle aspettative dei cittadini, riuscendo a smaltire — anche con l'indispensabile intervento del Legislatore, attraverso l'adozione di misure deflattive del contenzioso — quasi del tutto il notevolissimo arretrato accumulatosi nei decenni precedenti, tanto da arrivare oggi ad assicurare l'esaurimento dei due gradi di merito nel tempo medio di circa 15 mesi, come si è già avuto modo di anticipare nella prima parte di questa Relazione. Non senza una punta di orgoglio, si può affermare che oggi il cittadino italiano è in grado di chiedere ed ottenere giustizia nei confronti del Fisco in tempi assolutamente ragionevoli, del tutto all'altezza degli standard europei.

A questi lusinghieri risultati è necessario che faccia seguito, per i motivi che si andranno ad esporre, un ulteriore e tempestivo intervento del Legislatore, allo scopo di consolidare, e possibilmente, di ampliare il panorama dei traguardi raggiunti.

2 — Giustizia tributaria: l'esigenza di una riforma costituzionale.

2.1. - Il processo di giurisdizionalizzazione delle commissioni tributarie (ancora oggi così impropriamente definite, laddove l'appellativo di Tribunali Tributarie sarebbe più appropriato, come meglio si argomenterà più avanti), che ha registrato

diverse ed univoche tappe sembra non possa ritenersi tuttora concluso. Invero non è del tutto estraneo al dibattito politico trasversale, la riproposizione della problematica che emerge, a volte sia pure timidamente, con alcune sortite, di orientamento contrario, e che impegna il Consiglio di Presidenza a non abbassare la guardia anche perchè registra grosse apprensioni presso i Giudici Tributari.

Questo processo è partito da una corretta interpretazione della sesta disposizione transitoria della Costituzione da parte della Corte Costituzionale ed ha trovato un significativo ed ultimo sbocco in sede di legislazione ordinaria con la già citata legge n° 448/'01, che ha attribuito alle Commissioni tributarie la giurisdizione di tutte le materie tributarie.

Ma se questo assetto, disciplinato appunto con norme ordinarie, non appare sufficiente a far ritenere concluso l'iter di cui si è detto, forse è necessario un ulteriore ed ultimo passo in avanti.

La Costituzione repubblicana, nel prevedere le giurisdizioni amministrative speciali, non fa alcun riferimento, neanche in via indiretta, alla giurisdizione tributaria. Ciò che ingenera la necessità - al fine di evitare che la giustizia tributaria rimanga formalmente al di fuori del circuito costituzionale - di procedere ad una revisione costituzionale che preveda, in aggiunta alle tre giurisdizioni speciali già considerate, anche la giurisdizione speciale tributaria. In tal modo sarebbe compiutamente raggiunto l'obiettivo della perfetta coincidenza tra norme di rango superiore e norme di rango inferiore, coincidenza i Costituenti di ogni tempo, e ad ogni latitudine, devono necessariamente perseguire.

Peraltro, poichè è avvertita da tempo l'esigenza di una riforma sia pur parziale della Costituzione, tanto che sono state costituite negli anni passati tre Commissioni (la terza delle quali - è il caso di ricordarlo - in un primo tempo inserì nel progetto costituzionale la giurisdizione tributaria, articolandola in due gradi di merito), ed ora risulta già redatto un testo, tutto ancora da approfondire e da discutere in sede appropriata, il Consiglio auspica che nella Riforma venga inserita questa modifica non secondaria, al fine - come già detto - di armonizzare l'esistente con la Legge fondamentale dello Stato.

2.2 - Quanto ai rapporti con il Ministero, anche qui va ricordato che i poteri del Ministro della Giustizia sono previsti, con riferimento all'organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia - caso unico - dall'art.110 della Costituzione. A prescindere da questa previsione è però il Ministro dell'Economia, pur essendo sostanzialmente sovraordinato, e dunque in posizione di supremazia, rispetto alla parte pubblica in causa, ad avere poteri più incisivi in ordine al conferimento di mezzi e servizi per funzionamento delle Commissioni tributarie. Il Consiglio di Presidenza può soltanto formulare proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi. Scarsa o inesistente possibilità d'intervento ha in ordine al personale presso le Commissioni Tributarie. L'art. 32, sul quale sono già state fatte molte riflessioni, attribuisce al Ministro dell'Economia il potere di determinare il contingente ritenuto necessario per il funzionamento delle

commissioni tributarie. Rispetto a questo potere vi è soltanto la possibilità, da parte del Consiglio di Presidenza, di avvalersi delle disposizioni di cui alle lettere d) ed i). Nulla viene detto ad esempio per quanto concerne la formazione delle piante organiche rispetto alle quali è necessaria una fattiva collaborazione tra Consiglio e Ministero. E' un nodo vitale, questo, che è necessario risolvere per dare una corretta collocazione al personale addetto alle commissioni tributarie. Tra le soluzioni prospettate la più idonea sembra essere quella che prevede un ruolo autonomo dei dipendenti, sia pure all'interno del Ministero, ma gestito da un dirigente che risponda direttamente al Ministro.

Quanto al personale addetto al Consiglio di Presidenza, è auspicabile che si formi un organico autonomo direttamente gestito dallo stesso Consiglio, come del resto già avviene presso il C.S.M. In quest'ottica, la formazione di una apposita Commissione di studio con la partecipazione di componenti di questo Consiglio rappresenterebbe sicuramente un apprezzabile punto di partenza.

3. Opportunità della devoluzione alla giurisdizione tributaria di materie residuali.

Sotto l'aspetto processuale, appare preliminarmente doveroso trattare dello stato di "erosione" del contenzioso attribuito alla giurisdizione tributaria, generato dall'entrata in funzione di riforme che hanno trasformato la natura di alcuni esborsi dovuti da privati a soggetti pubblici, facendone venir meno la qualificazione fiscale. E quindi sottraggono alla cognizione della giurisdizione tributaria interessi e rapporti che erano stati assoggettati a tale giurisdizione dal precitato art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Così ad esempio il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lg. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, rappresenta il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e perciò costituisce, dal punto di vista giuridico, un *quid* di ontologicamente diverso rispetto al tributo denominato "tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (di cui al capo II del d. lg. 15 novembre 1993, n. 507, ed all'art. 5 della legge 16 maggio 1970 n. 281) in luogo del quale puo' essere applicato. Ne consegue che le controversie attinenti alla debenza del canone in esame esulano dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie (come delineata dall'art. 2 del d. 19s. 31 dicembre 1992, n. 546, pur dopo la sostituzione operata dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) e rientrano nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario, a mente dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 33 del d.lg. 31 marzo 1998, n. 80, ora sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Cass. Sez. un. ord. n. 12167 del 19 agosto 2003). Ed analoga situazione viene a crearsi con la trasformazione in "tariffe" di altre tasse quali il canone o diritto per lo scarico e la depurazione delle acque reflue in base all'art. 24 del d.lg. 18 agosto 2000 n. 258 (Cass. Sez. un. n°1086 del 24 gennaio 2003 e n° 11188 del 17 luglio 2003), o lo smaltimento rifiuti urbani (art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22.), o ancora l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni

(trasformabile in canone in base all'art. 62 del D. Legs. 446/1997). Peraltro la decorrenza della tariffa è stata modificata dall'art. 33 comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. (Circa la possibilità per i Comuni di attivare il sistema tariffario in via sperimentale, vedansi i commi 1-bis e 16 del citato art. 49) e la imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni (trasformabile in canone in base all'art. 62 del D. Legs. 446/1997).

La applicazione dei canoni in questione è peraltro ispirata a criteri molto vicini a quelli che regolavano la "tassa"; sembrerebbe quindi opportuno mantenere questi rapporti nell'ambito della giustizia tributaria, che appare preparata ed idonea alla loro gestione. E che può assicurare decisioni rapide e ponderate.

Più in generale, pur tenendo conto della complessità inerente all'identificazione di ciò che sia classificabile "tributo di ogni genere e specie", secondo la definizione del più volte citato art. 12, legge n° 448/01, appare auspicabile che il legislatore consideri la possibilità di devolvere alla giurisdizione tributaria controversie che presentino caratteri vicini a quelli propri della materia fiscale; controversie, cioè, in cui il debito del privato nei confronti della amministrazione costituisca una obbligazione determinata in tutti i suoi caratteri attraverso atti di contenuto generale. Ciò che avrebbe il non trascurabile effetto collaterale di alleviare il grave carico di lavoro incombente sull'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con effetti positivi per il cittadino soprattutto sotto il profilo dell'effettività della tutela giurisdizionale.

4. Le riforme processuali.

4.1. Ancora sul piano processuale, va rimarcata la limitatezza dei mezzi istruttori di cui il giudice tributario oggi dispone. Invero, l'art. 7 del d.lg. n° 546/92 prevede un generico rimando ai poteri di cui dispongono gli Uffici tributari o gli Enti locali; è anche contemplata la richiesta di apposite relazioni ad organi tecnici della p.A., nonché il ricorso alla consulenza tecnica. Così come è previsto che il Collegio possa ordinare alle parti il deposito di atti o documenti la cui conoscenza sia ritenuta necessaria ai fini della decisione. Ciò nondimeno, è proprio la suddetta elencazione tassativa dei mezzi istruttori che ne determina la limitatezza.

Anche qui soccorrono le vicende normative e giurisprudenziali intervenute nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n° 146 del 10 aprile 1987 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del T.U. C.d.S. nella parte in cui, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. (e quindi, anche su diritti soggettivi), non ammetteva il ricorso a tutti i mezzi istruttori previsti dal Codice di rito civile. Sia pure con un certo ritardo, il Legislatore ha inteso porre rimedio alla citata limitazione con l'art. 35, co. 3, del d.lg. 31 marzo 1998, n° 80, ove è stabilito che il Giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, può

disporre l'assunzione di tutti i mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, con l'unica esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale.

Orbene, il parallelismo tra l'A.G.A. quando giudica nell'ambito della giurisdizione escusiva e l'A.G.T. appare manifesto, posto che anche il Giudice tributario conosce indifferentemente, e spesso in modo non scindibile, tanto dei diritti soggettivi costituenti l'essenza dell'obbligazione tributaria, quanto di meri interessi legittimi. A tal riguardo, basti pensare ai casi — tutt'altro che infrequenti nella pratica — di ricorsi aventi come unico motivo di gravame il difetto o la carenza di motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria: è evidente che in detti casi l'oggetto del giudizio è costituito non già dall'accertamento della sussistenza o meno di un diritto soggettivo, bensì dalla verifica giudiziale del corretto esercizio del potere amministrativo. In altre parole, innanzi all'A.G.T. può accadere, ed accade sovente, che la *causa petendi* sia costituita esclusivamente da un interesse legittimo. Circostanza che, sia detto per inciso, è all'origine dell'inquadramento della giurisdizione tributaria nell'ambito delle giurisdizioni speciali amministrative.

In questo contesto, particolare attenzione merita il divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario. Invero, si assiste oggi alla contemporanea presenza, da un lato, del divieto in discorso a carico del Giudice, mentre dall'altro si riconosce rilevanza probatoria a dichiarazioni di scienza assunte, però, senza le garanzie offerte dalla sede giurisdizionale. Ciò rileva particolarmente nelle fattispecie in cui l'Amministrazione finanziaria acquisisce e pone a fondamento dei propri atti impositivi dichiarazioni di soggetti "terzi", le quali evidentemente non potrebbero che essere controbattute se non con l'assunzione di testi "a confutazione", oggi non ammessa. Detta disparità di trattamento non appare facilmente intellegibile, massimamente alla luce del già citato principio costituzionale del "giusto processo", svolto nel "contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale".

Ciò premesso, l'estensione alla Giurisdizione tributaria dell'utilizzo di tutti i mezzi istruttori previsti dal codice di rito, e segnatamente della prova testimoniale — magari con la sola esclusione del giuramento e dell'interrogatorio formale — oltre ad essere coerente con il principio costituzionale innanzi citato, avrebbe il non piccolo pregio di rispondere alle istanze di quella parte di dottrina (maggioritaria) che vede nel processo tributario un processo di tipo "dispositivo", e soddisferebbe inoltre le molte richieste in tal senso provenienti dalla Magistratura e dall'Avvocatura.

4.2.. Sotto l'aspetto processuale, un'ulteriore considerazione si impone.

Con riferimento all'art. 47 del d.lg. n° 546/92, ed in ogni caso, al Capo II della citato d.lg., dottrina e giurisprudenza non hanno mancato di lamentare la mancata previsione dell'appellabilità delle ordinanze pronunciate in materia di tutela cautelare. Le osservazioni al riguardo fanno perno su due distinti argomenti. In primo luogo, è stato fatto notare che il processo cautelare presenta una sua spiccata autonomia rispetto alla fase di decisione sul merito, potendo la domanda cautelare del ricorrente consistere nell'attribuzione di un beneficio sostanziale non necessariamente omogeneo rispetto al *petitum* principale (si pensi alle questioni

riguardanti il classamento degli immobili, ovvero alle impugnazioni delle cartelle esattoriali per vizi “propri”). In secondo luogo, si è osservato che, in ogni caso, le ordinanze pronunciate in materia cautelare possiedono un proprio contenuto decisorio, tale da giustificare ampiamente la ricorribilità al giudice di secondo grado.

In effetti, a voler ancora una volta riflettere sull'evoluzione del processo amministrativo innanzi al complesso TAR-Consiglio di Stato, se ne ricava l'impressione di una forte analogia di situazioni. E' appena il caso di ricordare che la legge 6 dicembre 1971, n° 1034, al suo articolo 21 (che tratta, tra l'altro, della tutela cautelare), non prevedeva, nella formulazione iniziale, l'impugnabilità delle ordinanze pronunciate in materia cautelare. Ebbene, a partire dall'interpretazione data dal Supremo Consesso giurisdizionale amministrativo fin dall'anno 1978, le predette ordinanze furono ritenute appellabili proprio sulla base del riconoscimento del loro carattere “decisorio” (storiche le pronunce del C.d.S del 20 gennaio 1978, n° 1, del 24 febbraio 1978, n° 6, e dell'8 ottobre 1982, n° 17, tutte date in Adunanza Plenaria). Pronunce successivamente confortate, sia pur in via indiretta, dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n° 8 del 1° febbraio 1982, ha accolto le indicazioni del Consiglio di Stato sull'assimilazione, sotto i dedotti profili, delle ordinanze cautelari alle sentenze.

E dunque, se il contenuto decisorio è stato riconosciuto sussistente nelle ordinanze cautelari pronunciate nell'ambito di tutti i ricorsi impugnatori di provvedimenti amministrativi, in via generale, non è facile comprendere come il medesimo contenuto decisorio non venga riconosciuto alle ordinanze cautelari pronunciate nell'ambito dei ricorsi impugnatori di provvedimenti amministrativi “tributari”, posto che, come è noto e logico, il “genere” comprende forzatamente la “specie”.

4.3. — Da ultimo, viene segnalata l'urgenza di una riforma normativa che investa l'appellante dell'obbligo di far pervenire, anche a mezzo posta, copia dell'atto d'appello alla Commissione Tributaria Provinciale in cui è stata pronunciata la sentenza appellata.

Accade, invero, che le Segreterie delle C.T.P. non siano in grado di avere cognizione circa la proposizione di appello avverso molte sentenze pronunciate dalle medesime C.T.P. in quanto, a differenza per ciò che è previsto per le notifiche effettuate a mezzo di Ufficiale giudiziario, non sussiste in capo a quest'ultimo l'obbligo di cui all'art. 123 delle disp. di attuazione del c.p.c., di dare immediato avviso scritto dell'atto di impugnazione al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò che, a tutt'oggi, ha procurato più di un disservizio.

Pertanto, si ritiene che una riforma nel senso innanzi descritto presenterebbe aspetti positivi di notevole rilievo pratico.

5. Le riforme ordinamentali

5.1. Rilievo non minore presentano le riforme ordinamentali che, allo stato, si identificano come opportune, ed in alcuni casi, finanche urgenti.

Il discorso si appunta, prioritariamente, sull'attività della Commissione Tributaria Centrale, la quale, peraltro, è al di fuori dell'ambito della giustizia tributaria soggetta ai poteri amministrativi di questo Consiglio di Presidenza.

Nel contenzioso antecedente alla riforma del 1992, la Commissione Tributaria Centrale avrebbe dovuto costituire una sorta di "cassazione tributaria" con una funzione nomofilattica, sottolineata dalla possibilità di pronunciare decisioni "a sezioni unite".

In realtà, anche a causa dei frequenti contrasti giurisprudenziali fra Commissione Tributaria Centrale e Corte di Cassazione il dualismo Cassazione-Commissione Tributaria Centrale divenne fonte di oscillazioni che nuocevano alla certezza del diritto; mentre la semplicità ed il basso costo dei ricorsi alla Centrale determinava un accumulo di controversie avanti a quest'ultima. Che di fatto costituiva un vero e proprio "tappo" frapposto fra giurisdizione tributaria e Corte di legittimità.

Perciò la Commissione Tributaria Centrale non ha più trovato posto nel "riordino" della giurisdizione tributaria operata dalla riforma del 1992.

Nella originaria concezione del d.lg. 546/1992 la Commissione Centrale era destinata a concludere la sua attività in breve tempo, e la elevata professionalità dei suoi componenti avrebbe dovuto arricchire le Commissioni Tributarie Regionali. Ma il meccanismo di rapida, anzi drastica, eliminazione del contenzioso pendente avanti alla CTC, previsto dall'art. 75 del d.lg. 546/1992 è stato vanificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 111/1998²; si è così creato il paradosso di un organismo giurisdizionale di spiccato prestigio che dedica la sua attività esclusivamente a pratiche obsolete (i ricorsi più recenti risalgono al 1996) e che in base alla vigente normativa appare destinato a sopravvivere ancora per decine di anni; tanto da render necessaria la nomina di nuovi componenti. Mentre si manifesta una tendenza da parte dei giudici della "Centrale" al passaggio alle Commissioni Tributarie regionali e provinciali, che trattano tematiche più attuali. Sembrerebbe quindi opportuno avviare una riflessione in cui venga presa in considerazione la eventualità di devolvere alle Commissioni Tributarie Regionali il contenzioso oggi pendente avanti alla "Centrale", consentendo nel contempo il passaggio dei giudici della "Centrale" che lo desiderino alle Commissioni Tributarie regionali e provinciali.

Quale ulteriore ed assorbente motivo aggiunto alla richiesta di devoluzione alle C.T.R. del contenzioso pendente innanzi alla Commissione Tributaria Centrale è

² L'art. 75 del d.lg. n° 546/1992 aveva stabilito che "Relativamente alle controversie pendenti avanti alla CTC, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data a proporre alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale apposita istanza di trattazione, contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla C.T.C. di estingue.

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile 1998, n° 111, ha però dichiarato "incostituzionale l'art. 75, 2° comma, secondo periodo, d.lg. n° 546/92, come modificato dall'art. 69, 3° comma, lett. h) d.l. 30 agosto 1993, n° 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n° 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993, n° 477, convertito nella legge 26 gennaio 1994, n° 55, nella parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa".

La "ratio" della sentenza avrebbe dovuto portare a dichiarare incostituzionale la norma solo per l'onere imposto al privato, mentre per la p.A. non era certo un onere eccessivo conoscere la nova legge e comportarsi di conseguenza. Ma la motivazione della sentenza non offre appigli in questo senso.

opportuno ricordare che, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n° 89 (c.d. “legge Pinto”), molte delle cause giacenti innanzi alla C.T.C. hanno già generato un contenzioso rivolto ad accertare la responsabilità patrimoniale dello Stato per l'eccessiva durata dei processi.

5.2. La devoluzione alle Commissioni Tributarie Regionale del contenzioso che oggi la Commissione Tributaria Centrale non riesce a definire costituirebbe, anche sotto il profilo pratico, un utile intervento.

Invero la giurisdizione tributaria costituisce oggi una struttura altamente qualificata e di notevole efficienza, con rilevanti capacità “espansive” rispetto ai compiti che le sono oggi conferiti.

La crescente rapidità nelle decisioni scoraggia i ricorsi meramente strumentali, stimola la Amministrazione alla eliminazione dei provvedimenti errati attraverso il ricorso alla autotutela, incoraggia la definizione concordata delle controversie; mette cioè in opera un circuito virtuoso e libera energie che potrebbero essere utilmente dedicate alla definizione del contenzioso ancora pendente avanti alla Commissione Tributaria Centrale.

Mentre il contenzioso già di competenza della giustizia tributaria viene falciato dal “condono” (l' art. 16 della legge 289/2002, con le modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del D.L. 282/2002).

Non spetta a questo Consiglio esprimere giudizi circa la opportunità di simile condono. Ci si limita perciò ad osservare che sarebbe opportuno estendere alla Corte di Cassazione la procedura abbreviata di definizione delle controversie in ordine alle quali sia intervenuto “condono” previsto per le liti pendenti avanti alla Commissione tributaria centrale, dal maxi- emendamento al decreto legge “di fine anno” 2002, secondo cui la estinzione del procedimento viene dichiarata dal Presidente della Commissione o dal Presidente della sezione alla quale è assegnato il ricorso, o da un componente della Commissione a ciò delegato con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria. L'ordinanza di estinzione può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione con ricorso avanti al collegio da notificare alla controparte.

5.3. A parere del Consiglio, l'art. 3 del d.lg. n° 545/1992 necessita una “rivisitazione” da parte del Legislatore. Detto articolo, come è noto, stabilisce che l'accesso alle Presidenze di Commissione e di Sezione delle Commissioni tributarie è limitato esclusivamente ai magistrati professionali (ordinari, amministrativi o militari), in servizio o a riposo.

In proposito, si osserva che con il previgente D.P.R. n° 636/'72 le funzioni semi-direttive (Presidenze delle Sezioni) erano attribuite anche a soggetti non appartenenti alle magistrature professionali, purchè in possesso di determinati requisiti culturali. Va peraltro rimarcato che, in sede di conferma dalle previgenti Commissioni tributarie di 1° e 2° grado alle attuali Commissioni Provinciali e Regionali (1° aprile 1996), numerosi Presidenti di Sezione non appartenenti a Magistrature professionali si sono visti confermati nel grado, nell'incarico e nella funzione. Si tratta di magistrati tributari che attraverso molti anni di ininterrotto e meritorio servizio, ed in

possesto dei necessari titoli, hanno ampiamente dimostrato di possedere le capacità necessarie.

A tal riguardo, occorre evidenziare che con una recente decisione il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito la legittimità delle predette conferme, consolidando le posizioni dei tanti Presidenti non provenienti da alcuna magistratura professionale (C.d.S, Sez. IV, sent. n° 4806 del 17 giugno 2003). Su questo presupposto, non appare ragionevole che, alla scadenza dell'incarico attualmente ricoperto, i citati Presidenti non possano neanche astrattamente concorrere, e debbano anzi essere esclusi dagli elenchi – in base al dato normativo – per l'attribuzione di una diversa Presidenza. A ben guardare, ciò appare contrario anche al noto principio della convalida degli atti (e per l'effetto, del consolidamento delle relative posizioni soggettive) per notevole decorso del tempo (Cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n° 296 dell'8 giugno 1979). Senza contare che, sotto un profilo più propriamente "di merito", non appare facilmente intellegibile la *ratio* dell'aprioristica esclusione, dall'accessibilità alle Presidenze in discorso, di soggetti che, sia pur in astratto, potrebbero ricoprire ruoli giurisdizionali di altissimo livello, quali quelli di Presidente o Giudice della Corte Costituzionale, o di Consigliere della Suprema Corte di Cassazione (si pensi ai Professori Ordinari in materie giuridiche, o agli Avvocati patrocinanti innanzi alle Giurisdizioni superiori). Né, in contrario, è sostenibile la tesi che vuole giustificare la citata esclusione con l'argomento della necessaria "professionalità" nella direzione del dibattimento, ed in generale, delle udienze, posto che già oggi – come ieri - l'Ordinamento riconosce espressamente l'accessibilità alle vice-Presidenze di Sezione (e pertanto, alle presidenze dei Collegi giudicanti) anche a soggetti non appartenenti ad alcuna magistratura professionale, purchè in possesso di adeguato titolo di studio, e della necessaria esperienza nel servizio (art. 3, co. 2 e 4, d.lg. n° 545/92).

Se ne ricava, pertanto, che l'attuale esclusione riguarda massimamente, se non esclusivamente, l'attività "amministrativa" dei Presidenti di Commissione e di Sezione. Ma anche sotto questo profilo, doveroso cenno deve essere fatto all'intervento del Legislatore, il quale, con la Legge n° 16/'02 (art. 16-*quater*), sembra già aver spianato la strada ad una apertura nel senso qui auspicato, dal momento che, con detta norma (che regola l'elettorato passivo per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), sono state soppresse le previgenti distinzioni tra Presidenti e Giudici, unitamente alla disposizione che riservava la Presidenza dell'Organo di autogoverno ai soli Presidenti di Commissione o di Sezione (e quindi, ai soli magistrati professionali). Diretta conseguenza di ciò è che oggi un giudice tributario non proveniente da alcuna magistratura professionale potrebbe legittimamente Presiedere il Consiglio di Presidenza, e quindi amministrare in posizione apicale l'intero *Corpus* dei magistrati tributari, ma è tassativamente escluso che possa mai amministrare una sola Commissione tributaria, o addirittura una semplice Sezione di essa. E si pensi che tra i magistrati tributari non sono pochi i dirigenti pubblici, cioè soggetti che professionalmente amministrano apparati spesso ben più complessi di una Commissione tributaria.

L'aporia della descritta situazione si evidenzia da sola.

Per concludere, se è vero che la prevista esclusione dalle Presidenze di Commissione e di Sezione di chiunque non provenga da una magistratura professionale ha una sua ragionevole motivazione per quanto attiene al concorso di primo ingresso nelle Commissioni tributarie, non sembra al contrario averne alcuna con riguardo alla perentoria esclusione dei predetti giudici tributari dai successivi concorsi, quantomeno con riferimento all'attribuzione degli incarichi semi-direttivi.

E' pertanto convincimento di questo Consiglio che i tempi per un "ripensamento" del Legislatore su questo punto siano maturi, e, sotto altro profilo, che un tale intervento non presenti aspetti di particolare complessità tecnica. Invero, sarebbe sufficiente "novellare" il solo articolo 3 del d.lg. n° 545/92, se del caso limitando la partecipazione ai concorsi per l'attribuzione degli incarichi di Presidente di Sezione (per chiunque non sia o non sia stato magistrato professionale) ai soli vice Presidenti di Sezione, in possesso di adeguata anzianità nell'incarico ricoperto.

Del resto, e per concludere, va sottolineato che una iniziativa legislativa in tal senso non avrebbe carattere di assoluta novità, dato che analoga proposta è già stata presentata durante la scorsa Legislatura dal Sen. Preioni, con il D.D.L. n° 4246.

5.4. Già il precedente Consiglio aveva accennato, nelle sue relazioni, alla questione relativa al numero dei magistrati tributari in servizio, e di conseguenza aveva limitato il numero dei posti messi a concorso rispetto alle vacanze verificatesi, tanto che dall'iniziale organico di 8.484 unità si è passati, alla data dell'8 luglio 2003 (ultima rilevazione effettuata), a 5.970 giudici in servizio. E tuttavia, anche questo numero, pur se soggetto ad ulteriore diminuzione, appare destinato a diventare sempre più esorbitante rispetto alle effettive necessità del contenzioso.

Tra le misure percorribili ai fini di cui trattasi, oltre a limitare il numero dei posti messi a concorso, un contributo alla soluzione del problema potrebbe senz'altro venire dall'introduzione di procedimenti amministrativi interni per i trasferimenti, a domanda, da una Commissione all'altra (oggi non previsti dalla Legge), senza che si renda necessario, a tale scopo, bandire nuovi concorsi. Al suddetto intervento andrebbe necessariamente affiancata l'abolizione dell'obbligo di residenza nella Regione (art. 7, lett. f), d.lg. n° 545/92) e, ancor più, la creazione di un ruolo unico dei Magistrati tributari (oggi l'Organico è rigidamente suddiviso Commissione per Commissione), in difetto del quale i procedimenti per trasferimento non sarebbero attuabili. I citati interventi potrebbero utilmente affiancarsi ad una attenta e puntuale applicazione del disposto di cui all'art. 6, d.lg. 545/92, che delega a questo Consiglio di Presidenza, con proprio provvedimento, la fissazione dei criteri per assicurare l'avvicendamento tra i componenti delle varie sezioni.

Ove dovesse rendersi necessario, altra misura possibile è rappresentata dal ricorso al disposto di cui all'art. 1, comma 4, del d.lg. n° 545/92, che consente l'adeguamento del numero delle Sezioni di ciascuna Commissione in relazione al flusso medio dei processi. Detto adeguamento, previo parere di questo Consiglio, è disposto con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia. La creazione di una apposita Commissione di studio, composta in misura bilanciata da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di questo

Consiglio, che abbia il compito di esaminare i dati e valutare infine quale possa essere il numero di magistrati tributari adeguato alle effettive necessità del contenzioso.

5.5. Il problema relativo alla durata dell'incarico dei magistrati tributari va assumendo — man mano che ci si appressa alla scadenza del 31 marzo 2005, che rappresenta il completamento del "primo novennio", a far data dal 1° aprile 1996 — dimensioni che non si esita a definire "allarmanti". Come si ricorderà, il disposto dell'art. 11 del d.lg. n° 545/92 prevede che i componenti delle Commissioni tributarie durano in carica nella stessa Commissione non oltre nove anni, e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre Commissioni.

Come già detto (*supra*, n° 8), il numero dei magistrati tributari in servizio, alla data dell'8 luglio 2003 (ultima rilevazione effettuata) è di 5.970 unità.

Orbene, pur computando le cessazioni dall'incarico che interverranno entro il 31 marzo 2005 (principalmente per raggiunti limiti di età, nel numero, fin da ora prevedibile, di 265 unità), si stima che, per quella data, i magistrati in servizio dovrebbero assommare a circa 5.500 unità. Di questi, circa l'85-90% (e cioè, tutti i magistrati ininterrottamente in servizio nella stessa Commissione dal 1° aprile 1996) sarebbe obbligato a cambiare sede, ai sensi del citato articolo 11.

Per parte sua, questo Consiglio di Presidenza sarebbe costretto a bandire **contemporaneamente** concorsi per tutte le 124 Commissioni Tributarie ubicate sul territorio della Repubblica, e si troverebbe a dover gestire un numero di domande (presentate per ogni singola Commissione) non facilmente prevedibile con esattezza, ma in ogni caso assommante a svariate decine di migliaia. Nella migliore delle ipotesi, questa attività impegnerebbe per molti mesi ogni energia di questo Consiglio, per concludersi — sempre nella migliore delle ipotesi — con nient'altro che una generale e contemporanea "rotazione" di tutti i magistrati tra le varie Commissioni, atteso il diritto di precedenza comunque spettante ad ogni magistrato in carica rispetto a qualunque aspirante "esterno".

A ciò aggiungasi che, a decorrere dal 1° aprile 2005, venendo simultaneamente a cessare il rapporto di servizio per quasi tutti i magistrati tributari, ne deriverebbe una forzata e generale **interruzione dell'attività giurisdizionale**, di durata non facilmente prevedibile, atteso che i tempi per l'espletamento dei nuovi concorsi per tutte le 124 Commissioni tributarie prenderebbero sicuramente molti mesi, quando non dovessero addirittura superare l'anno. Peraltro, ove pure i procedimenti di nomina dovessero intervenire in tempi relativamente brevi e senza intralci, non è difficile prevedere che i neo nominati in massa avrebbero non poche difficoltà ad inserirsi, tutti nello stesso brevissimo periodo, nelle Commissioni di nuova appartenenza, dovendo essi prendere conoscenza e confidenza con strutture, personale, ed anche consuetudini, per loro affatto nuovi. In somma, uno scenario in cui non è da escludere (sia detto senza alcun eccesso di pessimismo) finanche la paralisi dell'intero apparato della Giustizia tributaria.

Una delle soluzioni possibili - sicuramente la meno traumatica per il sistema -

sarebbe quella che passa per l'abolizione del termine di cui al precitato art. 11, comma 1, d.lg. n° 545/92 (scadenza novennale dell'incarico di giudice nella stessa Commissione), tenuto conto, peraltro, che nella previgente disciplina sull'Ordinamento delle Commissioni tributarie (D.P.R. n° 636/'72) detta scadenza non era assolutamente prevista, e che tale mancata previsione non pare aver dato origine, in passato, a problemi di alcuna natura. Inoltre, va detto con chiarezza che un intervento legislativo nel senso qui auspicato eviterebbe il verificarsi di situazioni suscettibili di gravame innanzi al Giudice delle Leggi. Non è da escludersi — *rectius*: si verificherà certamente — che, a partire dal 1° aprile 2005, si prospetti il seguente quesito: *quid iuris* per un magistrato tributario che termini il novennio oltre il settantaduesimo anno di età, ma ben prima del compimento del settantacinquesimo? E' evidente che nel caso ipotizzato si verificherebbe un manifesto e non facilmente conciliabile contrasto tra due diverse disposizioni: quella di cui all'art. 7, lett. d), che limita la partecipazione ad un nuovo concorso per qualunque magistrato (o anche, soggetto esterno) che non abbia superato il 72° anno di età; e quella di cui all'art. 11, co. 2, che stabilisce la cessazione dall'incarico al compimento del 75° anno. In somma, chi terminasse il novennio a 72 anni ed un giorno sarebbe definitivamente fuori dalle CC.TT.; chi, invece, lo ultimasse a 71 e 11 mesi potrebbe chiedere una nuova nomina (sempre chè, beninteso, trovi immediatamente un nuovo concorso bandito, cui poter partecipare in termini: ed è questo un altro argomento a favore della soppressione del precitato termine novennale). In buona sostanza, come già detto, siffatta disparità di trattamento potrebbe determinare un intervento della Corte costituzionale che, per quanto qui occupa, potrebbe essere evitato con la modifica qui richiesta, comportante l'abolizione del termine novennale.

Abolizione che, peraltro, dovrebbe necessariamente essere accompagnata dalla previsione della temporaneità degli incarichi di Presidente di Commissione o di Sezione, unitamente ad una generale previsione di "rotazione" periodica dei magistrati tributari tra le varie sezioni della stessa Commissione, e ciò allo scopo di evitare che una eccessiva immedesimazione delle persone fisiche in un incarico (peraltro onorario), protratta a tempo indeterminato, possa generare conflitti e critiche non facilmente superabili. Su questo punto, è qui il caso di ricordare che l'attuale Consiglio, nel corso dell'incontro avuto in data 3 aprile 2003 con il Signor Presidente del Consiglio, On. Berlusconi, ha già avuto modo di presentare il problema - unitamente a quello rappresentato dal termine novennale di scadenza per tutti i magistrati tributari - ricevendone in risposta l'impegno ad introdurre tale proposta di modifica dell'attuale ordinamento non appena si presenterà l'occasione di uno strumento normativo, in materia di giustizia, che ne consenta l'inserimento in ragione della materia trattata.

Per concludere, l'eventuale trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato, pur con i necessari correttivi, non potrebbe originare — come non ha originato in passato — alcuna questione in ordine alla natura onoraria del rapporto, stante la previsione dell'ultimo comma del più volte citato articolo 11, secondo cui la nomina a componente di Commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto (professionale) di pubblico impiego.

5.6. Il trattamento economico dei magistrati tributari necessita, a parere di questo Consiglio, di una profonda revisione. Esso è regolamentato dall'art. 13 del d.lg. n° 545/92, il quale demanda ad un Decreto Ministeriale la determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle CC. TT. In particolare, la disposizione legislativa si limita a stabilire che detti compensi debbano essere distinti in una parte "fissa" mensile, ed in una parte variabile "aggiuntiva", "(...) per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tenere conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza (...)".

Orbene, anche volendo sorvolare sulla circostanza che detta disposizione demanda la determinazione dei compensi, con provvedimento amministrativo, all'Organo sovraordinato alla parte pubblica costantemente in causa innanzi alle Commissioni tributarie, e che pertanto non sembra eccessivamente rispettosa — ad una sommaria analisi — del principio costituzionale della parità delle parti innanzi al giudice; anche a voler prescindere dalle molte perplessità in ordine alla conformità della citata disposizione rispetto alla riserva di legge di cui all'art. 108, primo e secondo comma, della Costituzione; anche a non voler considerare le distorsioni di un meccanismo che, almeno fino ad un recente passato, ha provocato forti critiche all'interno della categoria, in ragione delle differenze retributive (in alcuni casi, elevatissime) generate tra appartenenti alla medesima giurisdizione onoraria, differenze percepite dalla gran maggioranza dei magistrati tributari come non sufficientemente giustificate; ebbene, anche a non voler prendere in considerazione, *loci causa*, le predette obiezioni, non è in alcun modo evitabile la constatazione che i magistrati tributari rappresentano oggi, sotto l'aspetto dei compensi erogati, il "fanalino di coda" tra tutti i magistrati onorari inseriti nell'Ordinamento giuridico. E' opportuno ricordare che ciò accade non ostante il fatto che, tra i giudici onorari, quelli tributari sono gli unici ad amministrare, in forma collegiale, una giurisdizione **generale ed esclusiva**, con una competenza espressamente estesa dalla legge ai tributi di ogni genere e specie. Con la non lieve conseguenza di avere la responsabilità finale di dover decidere, con notevole frequenza, cause di valore elevatissimo (si pensi al contenzioso instaurato dalle S.p.a.), di gran lunga superiore nel *quantum* ai limiti di valore entro cui operano gli altri magistrati onorari. Circostanza che comporta, anche a livello di responsabilità civile del singolo magistrato, una componente di "rischio" infinitamente superiore a quella incombente su altri magistrati onorari (rischio che spesso viene coperto con il pagamento di premi assicurativi a totale carico del singolo giudice), i quali ultimi, peraltro, oltre ad essere solo una componente minoritaria della giurisdizione ordinaria, complessivamente giudicano su cause di moderato valore economico.

Tutto ciò premesso, è fermo convincimento di questo Consiglio che, pur nella ponderata considerazione di un quadro economico nazionale difficile, si rende necessario e non ulteriormente differibile un adeguamento del trattamento economico dei magistrati tributari alla dignità dell'alta funzione pubblica svolta.

In sintesi, tale adeguamento - fermo l'attuale compenso fisso - potrebbe passare attraverso i seguenti punti: a) previsione di una indennità aggiuntiva collegata all'effettiva presenza in udienza (come accade per altri giudici onorari), ciò che presenterebbe il pregio di superare il notevole contenzioso instauratosi a seguito della mancata corresponsione della c.d. "indennità giudiziaria" (l. n°27/81); b) estensione della spettanza del compenso variabile alle ordinanze cautelari, in ragione del già illustrato contenuto decisorio delle stesse (non è fuori luogo, al riguardo, ricordare le incombenze cui è sottoposto il giudice tributario in sede cautelare, a tutt'oggi in assenza di qualunque maggior compenso: prelievo dei fascicoli presso la Commissione; studio della fattispecie; audizione delle parti in camera di consiglio; deliberazione collegiale della misura da pronunciare; stesura dell'ordinanza; deposito dei fascicoli. Si consideri, inoltre, che la tutela cautelare deve essere assicurata anche durante la sospensione estiva dell'anno giudiziario); c) previsione di un compenso per i magistrati tributari che si occupano della rilevazione, classificazione e massimazione delle sentenze pronunciate dalla CC.TT.RR. (art. 40 dl.g. n° 545/92), con la possibilità che i giudici assegnati all'Ufficio del Massimario siano esonerati dall'attività giudicante; d) adeguamento del rimborso delle spese sostenute per l'intervento alle udienze della Commissione, con l'applicazione della normativa di cui all'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n° 836, per i residenti in Comuni diversi da quelli in cui ha sede la Commissione di appartenenza (art. 13, co. 2, d.lg. n° 545/92; oggi il rimborso è stabilito nella risibile misura di E. 1,50).

E' appena il caso di sottolineare l'importanza che l'accoglimento delle proposte innanzi illustrate rivestirebbe, in termini di consenso, da parte dell'intera categoria.

5.7. Ai fini di armonizzare la collocazione della giurisdizione tributaria nel panorama del sistema giurisdizionale complessivamente inteso, si segnala l'opportunità di procedere al mutamento delle denominazioni degli organi di giustizia tributaria dalle attuali "Commissioni" provinciali e regionali a una diversa denominazione, che illustri immediatamente la natura giurisdizionale degli organi in discorso.

L'attuale denominazione rappresenta un retaggio della ritenuta natura amministrativa delle Commissioni, risalente ai tempi in cui detta natura non era posta in discussione. Ma oggi, una volta riconosciuta definitivamente dal Legislatore, nonché dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU., n° 2175 del 20 giugno 1969) e della Corte Costituzionale (n° 287 del 27 dicembre 1974), la natura pienamente giurisdizionale delle "Commissioni" (a far data, per ovvie ragioni di costituzionalità, da prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana), non v'è più motivo di mantenere un *nomen iuris* quantomeno "fuorviante" rispetto alle attribuzioni conferite, e sicuramente avvertito con disagio da tutti gli utenti della giurisdizione tributaria.

Si suggerisce pertanto un adeguamento legislativo che allinei, anche sotto l'aspetto nominalistico, gli organi giurisdizionali tributari con gli altri consessi giudicanti. A tal fine, è opinione di questo Consiglio che le denominazioni di Tribunali tributari e di Corti d'appello tributarie risulterebbero sicuramente confacenti alla dignità della

funzione. Al riguardo, non è fuori luogo ricordare che siffatta proposta è stata già avanzata in un precedente D.D.L, predisposto dagli allora sottosegretari alle Finanze, On.li Marongiu e De Franciscis (A.S. 3766). Si evidenzia, peraltro, che una novella nel senso descritto sarebbe attuabile con un costo assolutamente minimo per le casse dell'Erario, posto che la relativa spesa resterebbe circoscritta ai fondi necessari alla sostituzione della relativa modulistica e delle targhe di segnalazione all'ingresso di edifici e locali.

5.8. Infine, passando all'esame di una questione per molti aspetti collegata a quanto già sviluppato nel corso di questa Relazione (*supra*, n° 5.5.), si segnala la necessità e l'urgenza di porre rimedio alla concreta difficoltà sorta in relazione al possesso dei requisiti anagrafici da parte di alcuni magistrati tributari partecipanti a concorso, che ha visto la Corte dei Conti negare l'apposizione del visto su talune nomine, in relazione al fatto che — al momento del controllo — i candidati non possedevano più i prescritti requisiti (in concreto, l'Organo di controllo contabile ha negato l'apposizione del visto sulla nomina di alcuni magistrati tributari vincitori di concorso in quanto, all'atto del controllo, i predetti avevano oltrepassato il 72° anno di età).

Invero, la disposizione di cui all'art. 7, lett. d) del d.lg. n° 545/92 prevede per i componenti delle Commissioni tributarie il "(...) d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età;". Si tratta di una norma che è suscettibile di produrre — come, in effetti, ha già prodotto — conseguenze non facilmente giustificabili, tali da tradursi — in palese contrasto con il criterio costituzionale di "ragionevolezza" — in illogiche disparità di trattamento tra soggetti posti sullo stesso piano giuridico. Si pensi al caso pratico di due candidati settantunenni, nati nello stesso giorno, e partecipanti allo stesso concorso, ancorchè per sedi o posti diversi. La nomina dell'uno interviene prima del compimento del 72° anno, e viene pertanto vistata dall'Organo di controllo in quanto conforme alla Legge; la nomina dell'altro, che, in ragione dei diversi tempi connessi al procedimento amministrativo, intervenga all'indomani del compimento del 72° anno di età del candidato, non otterrà il visto della Corte dei Conti.

E' del tutto evidente che si tratta di una disparità non giustificata o giustificabile. E d'altro canto, si pensi che il caso non è per nulla astratto: già in un recente passato questo Consiglio è stato costretto a chiedere all'Esecutivo che fosse disposta la registrazione con riserva di alcune nomine ricadenti nella descritta fattispecie.

Si suggerisce, pertanto, un intervento normativo che allinei la norma di cui all'art. 7, lett. d) del d.lg. n° 545/92, al disposto dell'art. 2, co. 7, del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, così come modificato con il D.P.R. 30 ottobre 1996, n° 693 (in tema di concorsi per l'assunzione nei pubblici impieghi), il quale recita che "(...) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".

E' appena il caso di sottolineare che una siffatta modifica presenterebbe il non piccolo pregio di tramutare una condizione assolutamente aleatoria per il singolo candidato, in quanto dipendente da provvedimento futuro ed incerto nel *quando* (e

come tale, non determinata o determinabile dai partecipanti al concorso), in una condizione certa per tutti i candidati, in quanto perentoriamente indicata nella *lex specialis* concorsuale.

6. Osservazioni e proposte in ordine al rapporto tra gli organi della giurisdizione tributaria ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Questo Consiglio ritiene finalmente doveroso portare il discorso su una situazione probabilmente già nota, ma non per questo meno meritevole di attenzione.

Il riferimento riguarda gli aspetti amministrativi e logistici dell'organizzazione della Giustizia Tributaria, affidata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' oggetto di un dibattito in corso da molto tempo la valutazione che le attribuzioni di natura amministrativa e logistica di codesto Ministero possano appannare l'immagine di indipendenza del giudice nell'esercizio delle sue funzioni.

E' condivisibile, invero, da parte del Consiglio, l'opportunità di instaurare un sistema che consenta la determinazione dei compensi con riferimento a criteri di legge, anche se non va sottaciuto che l'attuale sistema presenta il vantaggio di una maggiore elasticità rispetto all'intrinseca rigidità propria della previsione legislativa, pur se recante indici di adeguamento automatico.

In definitiva il diverso inquadramento ai fini del rapporto tra Autorità di Governo e Commissioni Tributarie e la previsione dei compensi per legge, recepirebbero in maniera adeguata le riferite istanze.

Conclusivamente, è auspicabile — come ampiamente sottolineato dalla dottrina in svariate sedi ed occasioni — il passaggio, sia pur nel rispetto della necessaria tempistica, di ogni attività concernente il contenzioso tributario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come del resto è stabilito per le altre giurisdizioni amministrative. Analoga previsione dovrebbe riguardare il personale amministrativo in servizio presso le Commissioni Tributarie, in simmetria con quanto avviene per il personale di supporto delle altre giurisdizioni speciali.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002

	Rilevazione dati totali per commissione										Esiti dei procedimenti			
	Dati per totali delle sezioni										Giudice Unico			
	Numero ricorsi sopravvenuti periodo 1/1/2002-31/12/2002	Numero decisioni assunte periodo 1/1/2002-31/12/2002	Numero Pendenze risultanti al 31.12.2002	Numero Decisioni depositate entro i 90 gg	Numero Decisioni depositate oltre i 90 gg	Numero Sezioni attive al 31/12/2002	Numero Sezioni congelate al 31/12/2002	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Riempimento Numero Udienze Giudice Unico	Percent.le trattate in Pubblica Udienza	Percent.le soccombenza anche parziale della P.A.	Sospensive di atti e/o senienze impugnati: Richieste Concesse		
COMMISSIONE ABRUZZO														
COM.TRIB.REGIONALE	1.133	2.220	1.166	2.134	224	8	2	15	0	42,00	63,00	6	1	
CHIETI	1.975	1.516	1.667	1.746	78	5	0	18	7	60,00	56,00	374	186	
L'AQUILA	853	1.645	816	1.307	267	5	0	13	0	59,00	53,44	205	89	
PESCARA	735	949	834	816	18	4	0	17	0	56,00	33,00	143	100	
TERAMO	1.046	988	944	954	41	3	1	8	0	78,20	43,90	167	40	
TOTALE	5.742	7.318	5.443	6.937	628	25	3	14	7	59,04	49,87	895	416	
BASILICATA														
COM.TRIB.REGIONALE	663	1.227	901	505	246	4	1	11	0	68,00	61,00	0	0	
MATERA	991	1.140	978	775	113	3	0	12	4	55,00	55,00	335	223	
POTENZA	1.657	2.380	2.620	1.258	2.513	107	6	22	0	61,00	58,00	676	326	
TOTALE	3.311	4.747	3.332	3.793	466	13	1	15	4	61,33	58,00	1011	549	
PROV.AUT. BOLZANO														
1° GRADO	388	628	420	393	27	5	1	15	0	74,80	36,90	59	27	
2° GRADO	79	112	123	91	32	3	0	4	0	68,20	54,80	0	0	
TOTALE	467	740	453	484	59	8	1	10	0	71,50	45,85	59	27	
CALABRIA														
COM.TRIB.REGIONALE	16.231	1.216	2.647	2.106	408	14	3	10	0	29,55	38,52	0	0	
CATANZARO	9.743	2.373	4.688	3.129	1.150	5	0	33	3	23,10	61,20	670	228	
COSENZA	85.495	5.768	7.013	84.250	5.449	12	1	0	192	72,05	27,66	2678	470	
CROTONE	1.576	870	358	152	28	2	0	7	0	40,00	0,00	198	55	
REGGIO CALABRIA	4.588	3.410	2.570	5.428	2.315	460	10	18	0	44,00	17,00	746	400	
VIBO VALENTIA	707	768	729	746	264	1	1	13	0	42,00	25,70	170	10	
TOTALE	118.340	14.405	18.005	114.740	13.616	44	5	13	195	47,78	28,35	4462	1163	
CAMPANIA														
COM.TRIB.REGIONALE	23.238	13.424	22.600	13.114	145	0	41	12	17	0	61,00	32,00	453	0
AVELLINO	3.883	3.175	3.003	3.911	1.686	8	0	18	3	68,90	55,30	1294	672	
BENEVENTO	2.845	3.023	2.143	3.615	1.28	5	4	12	0	60,00	55,00	542	230	
CASERTA	12.808	8.917	17.258	4.467	15.894	17	2	29	172	45,50	47,00	2462	788	
NAPOLI	76.970	23.301	44.606	55.665	38.954	45	1	25	102	50,57	36,51	10439	2929	
SALERNO	4.890	8.082	7.329	5.643	6.784	16	3	25	1	61,00	46,50	2456	1052	
TOTALE	124.654	59.922	96.939	86.415	64.907	132	22	21	278	57,83	45,39	17646	5671	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Numero pendenze al 31/12/2001	Numero ricorsi sopravvenuti periodo 1/1/2002-31/12/2002	Numero decisioni assunte periodo 1/1/2002-31/12/2002	Numero Pendenze risultanti al 31/12/2002	Numero Decisioni depositate entro i 90 gg	Numero Decisioni depositate oltre i 90 gg	Numero Sezioni attive al 31/12/2002	Numero Sezioni congelate al 31/12/2002	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Riepilogo Numero Udienze Giudice Unico	Percentile trattate in Pubblica Udienza	Percentile soccombenza anche parziale della P.A.	Sospensive di atti e/o sentenze impugnati: Richieste Concesse
COMMISSIONE													
EMILIA ROMAGNA													
COM.TRIB.REGIONALE	8.065	3.762	6.509	5.318	5.966	543	23	8	9	0	45,00	56,00	24
BOLOGNA	34.410	3.265	19.742	37.613	16.496	2.772	18	0	28	343	30,80	31,90	972
FERRARA	6.563	1.779	3.915	4.427	3.941	0	5	1	25	29	30,00	45,00	221
FORTI	501	798	789	465	769	37	6	0	13	0	71,50	44,00	157
MODENA	1.965	1.653	1.827	1.401	1.056	0	6	1	13	5	70,40	36,50	133
PARMA	1.119	1.359	1.481	997	1.056	31	9	0	11	0	62,40	44,33	222
PIACENZA	823	785	529	1.079	445	84	5	0	9	0	76,80	57,50	154
RAVENNA	600	1.042	1.154	498	961	193	6	0	10	0	88,00	48,00	132
REGGIO EMILIA	1.158	1.073	1.113	1.118	614	206	6	1	13	0	49,00	41,00	215
VERONA	4.395	1.769	2.417	3.747	1.532	885	4	0	27	0	89,00	62,00	243
VERONA	4.395	1.769	2.417	3.747	1.532	885	4	0	27	0	89,00	62,00	243
VERONA	4.395	1.769	2.417	3.747	1.532	885	4	0	27	0	89,00	62,00	243
VERONA	4.395	1.769	2.417	3.747	1.532	885	4	0	27	0	89,00	62,00	243
VERONA	4.395	1.769	2.417	3.747	1.532	885	4	0	27	0	89,00	62,00	243
TOTALE	59.599	17.285	39.466	56.663	33.333	4.751	88	11	16	377	61,21	46,62	- 2473
FRIGIA VENEZIA GIULIA													
COM.TRIB.REGIONALE	4.519	1.951	1.871	4.599	1.463	365	12	1	9	0	36,00	70,00	0
GORIZIA	2.016	547	539	2.024	312	261	2	0	9	0	52,00	12,00	160
PORDENONE	707	720	1.075	352	1.073	7	1	0	13	0	58,30	13,60	20
TRIESTE	1.381	1.078	1.396	1.063	775	40	5	2	14	0	62,00	20,00	261
UDINE	3.242	1.354	3.019	1.577	2.734	0	7	4	14	11	42,90	58,00	100
UDINE	3.242	1.354	3.019	1.577	2.734	0	7	4	14	11	42,90	58,00	100
UDINE	3.242	1.354	3.019	1.577	2.734	0	7	4	14	11	42,90	58,00	100
UDINE	3.242	1.354	3.019	1.577	2.734	0	7	4	14	11	42,90	58,00	100
UDINE	3.242	1.354	3.019	1.577	2.734	0	7	4	14	11	42,90	58,00	100
TOTALE	11.865	5.650	7.900	9.615	6.337	673	30	8	12	11	50,06	34,72	541
LAZIO													
COM.TRIB.REGIONALE	2.906	2.466	6.477	7.270	5.148	203	38	12	11	0	75,00	45,00	61
FROSINONE	13.361	5.559	9.206	9.714	8.901	301	10	0	32	0	33,85	40,83	405
LATINA	15.655	3.828	7.843	11.640	5.390	2.842	7	1	16	84	37,00	42,00	751
RIETI	2.912	1.059	1.096	2.875	915	320	3	0	11	0	84,90	60,00	547
ROMA	176.281	44.727	57.005	164.003	44.123	12.882	64	4	21	620	32,60	59,16	10097
VITERBO	3.137	2.277	2.130	3.284	1.940	68	5	0	18	0	54,00	68,20	368
VITERBO	3.137	2.277	2.130	3.284	1.940	68	5	0	18	0	54,00	68,20	368
VITERBO	3.137	2.277	2.130	3.284	1.940	68	5	0	18	0	54,00	68,20	368
VITERBO	3.137	2.277	2.130	3.284	1.940	68	5	0	18	0	54,00	68,20	368
VITERBO	3.137	2.277	2.130	3.284	1.940	68	5	0	18	0	54,00	68,20	368
TOTALE	214.232	64.916	83.757	198.766	66.417	16.616	127	17	18	704	52,89	52,53	12229
LIGURIA													
COM.TRIB.REGIONALE	2.498	1.928	1.757	2.669	1.195	688	17	4	6	0	58,00	34,00	0
GENOVA	21.558	6.972	12.083	16.447	10.212	771	17	3	15	283	61,00	21,00	1237
IMPERIA	1.134	1.165	1.045	1.254	802	137	5	1	11	0	62,29	54,66	247
LA SPEZIA	4.387	1.686	1.896	4.177	1.133	226	6	1	17	5	49,32	50,27	288
SAVONA	9.784	2.368	2.513	9.639	2.847	361	6	1	16	63	58,00	28,40	666
SAVONA	9.784	2.368	2.513	9.639	2.847	361	6	1	16	63	58,00	28,40	666
SAVONA	9.784	2.368	2.513	9.639	2.847	361	6	1	16	63	58,00	28,40	666
SAVONA	9.784	2.368	2.513	9.639	2.847	361	6	1	16	63	58,00	28,40	666
SAVONA	9.784	2.368	2.513	9.639	2.847	361	6	1	16	63	58,00	28,40	666
TOTALE	39.361	14.119	19.294	34.186	16.189	2.183	51	10	13	351	57,72	37,67	2438
LOMBARDIA													
COM.TRIB.REGIONALE	17.047	7.873	12.296	12.624	9.210	254	55	13	10	0	29,00	36,80	11
BERGAMO	3.528	2.799	3.444	2.883	2.845	599	11	1	22	0	63,00	57,00	344
BRESCIA	3.462	3.226	4.278	1.966	4.194	128	13	3	16	2	60,00	40,00	810
COMO	1.535	2.155	1.812	1.237	1.812	0	6	4	15	0	72,00	45,00	210
CREMONA	2.953	1.215	1.047	1.057	800	247	5	1	15	5	90,00	47,00	243
LECCO	460	922	952	430	1.074	68	5	0	13	0	80,00	52,00	189
LODI	678	838	702	814	566	15	2	0	9	0	67,90	62,30	273
MANTOVA	766	1.066	809	913	806	3	4	1	8	1	71,50	69,13	171
MILANO	14.536	17.438	19.027	12.967	15.694	3.333	43	7	14	2	57,00	35,00	1439
PAVIA	1.158	1.544	1.630	1.072	1.630	0	6	0	17	4	65,00	57,00	496
SONDRIO	505	409	458	475	393	66	3	0	6	0	63,81	1,30	60
VARESE	19.016	3.220	5.345	21.713	3.496	1.661	13	0	22	17	43,00	30,00	843
VARESE	19.016	3.220	5.345	21.713	3.496	1.661	13	0	22	17	43,00	30,00	843
VARESE	19.016	3.220	5.345	21.713	3.496	1.661	13	0	22	17	43,00	30,00	843
VARESE	19.016	3.220	5.345	21.713	3.496	1.661	13	0	22	17	43,00	30,00	843
VARESE	19.016	3.220	5.345	21.713	3.496	1.661	13	0	22	17	43,00	30,00	843
TOTALE	65.664	42.705	51.000	58.151	42.520	6.374	166	30	14	31	63,52	44,38	5089

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Numero pendenze al 31.12.2001	Numero ricorsi sopravvenuti periodo 1/1/2002- 31/12/2002	Numero decisioni assunte periodo 1/1/2002- 31/12/2002	Numero pendenze risolte al 31.12.2002	Numero Decisioni depositate entro 190 gg	Numero Decisioni depositate oltre i 90 gg	Numero Sezioni attive al 31/12/2002	Numero Sezioni congelate al 31/12/2002	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Riepilogo Numero Udienze Giudice Unico	Percentile in trattativa in Pubblica Udienza	Percentile sottomenza anche parziale della P. A.	Sospensive di atti e/o sentenze impugnati: Richieste Concesse
COMMISSIONE MARCHE													
COM.TRIB.REGIONALE	1.207	1.595	1.093	1.709	834	144	7	4	7	0	54,10	48,00	4
ANCONA	3.139	1.593	1.928	2.804	1.597	100	5	0	10,4	0	49,0	45,2	511
ASCOLI PICENO	1.703	2.035	1.897	1.841	1.704	274	7	0	11	3	65,00	32,00	225
MACERATA	2.199	1.139	1.138	2.346	904	159	4	0	6	6	46,00	56,00	207
PESARO	3.699	2.263	2.551	3.411	2.351	127	5	0	14	22	62,00	48,50	367
TOTALE	11.947	8.625	8.607	12.111	7.390	804	28	4	10	25	55,23	45,94	1314
COMMISSIONE MOLISE													
COM.TRIB.REGIONALE	784	370	750	397	657	129	4	0	5	0	37,00	47,00	8
CAMPOBASSO	5.188	1.250	2.119	3.823	1.685	434	4	0	19	2	31,21	56,88	346
ISERNTA	5.157	1.036	1.707	4.486	1.862	101	3	1	33	0	21,80	70,30	256
TOTALE	11.129	2.656	4.576	8.706	4.204	664	11	1	19	2	30,00	58,06	610
COMMISSIONE PIEMONTE													
COM.TRIB.REGIONALE	1.451	2.386	2.313	1.993	1.902	186	26	12	5	0	65,20	38,50	9
ALESSANDRIA	2.053	1.459	2.498	3.278	2.469	0	7	1	19	30	39,00	48,50	217
ASTI	946	497	712	565	520	16	3	0	13	0	58,00	18,50	58
BIELLA	940	1.047	797	1.190	797	0	3	0	10	0	75,00	25,00	216
CUNEO	1.120	1.502	1.372	1.250	1.370	2	7	0	12	0	70,00	40,00	138
NOVARA	3.172	1.438	2.350	2.060	1.995	167	5	1	15	48	63,20	42,00	125
TORINO	3.550	4.505	4.311	3.560	3.837	640	31	6	7	0	68,80	34,50	836
VERBANIA	301	699	350	380	288	41	2	1	16	0	72,50	48,00	46
VERCELLI	3.708	676	961	2.999	669	292	4	1	17	0	44,00	47,00	241
TOTALE	17.241	14.209	15.664	17.275	13.847	1.344	88	22	13	78	61,74	37,98	1.866
COMMISSIONE PUGLIA													
COM.TRIB.REGIONALE	18.929	3.468	4.205	18.192	2.043	355	26	3	7	0	47,46	55,26	80
BARI	60.792	8.642	16.278	53.156	14.908	2.217	24	0	18	313	41,70	37,00	4087
BRINDISI	3.452	1.692	3.314	1.830	3.314	0	5	0	14	111	35,00	48,00	485
FOGGIA	19.732	4.706	8.785	17.774	4.991	331	11	0	20	221	55,00	56,00	1102
LECCE	6.116	3.361	3.293	6.184	2.396	814	9	0	23	0	63,00	35,00	1274
TARANTO	33.660	3.479	8.166	28.973	5.183	699	7	0	22	151	70,00	50,00	1011
TOTALE	142.681	25.348	44.041	126.109	32.835	4.416	82	3	17	796	52,03	46,88	8039
COMMISSIONE SARDEGNA													
COM.TRIB.REGIONALE	4.458	1.346	1.604	4.200	1.195	142	9	1	11	0	36,00	46,00	10
CAGLIARI	7.941	2.106	6.402	3.645	6.377	25	6	1	22	115	9,00	20,50	422
NUORO	2.797	1.212	1.570	2.439	1.543	27	3	0	15	7	45,00	36,40	260
ORISTANO	885	691	669	907	657	12	2	0	7	28	82,00	48,00	265
SASSARI	2.019	2.462	2.097	2.384	1.665	241	6	0	16	1	50,76	33,69	559
TOTALE	18.100	7.817	12.342	13.575	11.437	447	26	2	14	151	44,55	36,92	1.516
COMMISSIONE SICILIA													
COM.TRIB.REGIONALE	12.928	5.638	5.837	12.168	4.287	1.670	28	9	12	0	47,00	49,00	47
AGRIGENTO	3.137	2.512	2.343	3.306	1.816	222	6	1	21	8	27,00	36,00	703
CALTANISSETTA	1.112	1.503	1.192	1.423	970	177	4	0	14	0	52,60	55,80	343
CATANIA	20.628	10.554	11.116	20.066	11.141	22	10	4	25	284	45,00	47,00	2924
ENNA	977	737	739	975	669	269	3	0	11	0	67,00	53,00	152
MESSINA	27.393	5.635	9.830	23.198	9.425	405	13	0	19	311	52,00	27,00	1843
PALERMO	30.491	7.096	7.169	30.418	5.894	1.275	12	1	16	225	35,00	38,00	2.450
RAGUSA	4.350	2.200	1.520	4.746	1.425	95	4	0	27	11	59,00	48,00	490
SIRACUSA	3.926	2.528	1.730	4.724	1.558	172	5	0	18	0	66,00	48,00	1064
TRAPANI	9.385	1.743	3.382	7.746	2.890	492	7	0	16	149	34,00	22,00	351
TOTALE	114.327	40.146	44.858	108.770	40.075	4.799	92	15	78	988	48,46	42,38	1.0367

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Numero pendenze al 31/12/2001	Numero ricorsi sopravvenuti periodo 1/1/2002-31/12/2002	Numero decisioni assunte periodo 1/1/2002-31/12/2002	Numero Pendenze risultanti al 31/12/2002	Numero Decisioni depositate entro i 90 gg	Numero Sezioni attive al 31/12/2002	Numero Sezioni congelate al 31/12/2002	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Repuligo Numero Udienze Giudice Unico	Percent.le trattate in Pubblica Udienza	Percent.le soccombenza anche parziale della P.A.	Sospensive di atti o senenze impugnati: Richieste Concesse
COMMISSIONE TOSCANA												
COM. TRIB. REGIONALE	5.277	3.355	3.726	3.255	2.894	29	8	8	0	57,79	63,75	16
AREZZO	939	1.512	1.001	1.450	964	5	0	6	0	60,00	30,00	148
FIRENZE	5.296	3.515	2.640	4.296	2.287	17	3	21	0	62,90	41,50	529
GROSSETO	2.524	1.036	2.003	1.754	1.062	4	0	10	1	40,00	58,00	133
LIVORNO	373	1.485	1.637	286	1.464	6	0	16	0	49,60	70,00	171
LUCCA	18.610	2.200	5.453	15.357	5.308	7	1	8	17	47,20	47,90	262
MASSA	1.328	1.106	998	1.436	745	4	0	16	3	59,70	44,60	131
PISA	1.314	1.809	1.683	1.440	1.467	6	0	14	0	64,50	28,80	153
PISTOIA	3.929	1.370	2.401	2.898	1.994	6	0	17	12	54,00	27,00	225
PRATO	1.704	902	1.087	1.519	1.087	6	1	12	6	20,00	35,00	83
SIENA	1.366	1.167	1.422	1.111	1.073	5	0	6	0	70,00	65,00	206
TOTALE	42.660	19.457	24.051	34.802	20.345	95	13	12	39	53,24	46,50	2057
PROV. AUT. TRENTO												
1° GRADO	1.148	1.706	1.339	1.515	1.029	6	0	4	1	54,60	46,25	229
2° GRADO	324	254	385	193	221	3	0	5	0	68,00	32,00	4
TOTALE	1.472	1.960	1.724	1.708	1.250	9	0	4	1	61,30	39,13	233
UMBRIA												
COM. TRIB. REGIONALE	4.845	4.450	4.216	4.984	4.147	5	1	25	0	13,54	93,34	13
PERUGIA	2.128	2.187	2.688	1.627	1.910	8	0	23	0	51,00	30,32	468
TERNI	1.403	1.048	1.198	865	1.193	5	0	11	0	69,00	61,00	135
TOTALE	8.376	7.685	8.102	7.476	7.250	17	1	20	0	44,51	61,22	616
VALLE D'AOSTA												
REGIONALE	276	80	244	42	188	2	1	6	0	68,00	48,00	0
PROVINCIALE	304	271	320	246	147	4	1	5	0	70,00	17,00	13
TOTALE	580	351	564	288	335	6	2	6	0	69,00	32,50	13
VENETO												
COM. TRIB. REGIONALE	4.098	3.482	3.744	3.836	2.751	27	7	7	0	63,29	53,12	14
BELLUNO	157	250	241	166	228	3	0	4	0	81,50	33,60	57
PADOVA	7.263	3.092	4.639	6.091	3.234	11	4	14	10	63,50	47,60	570
ROVIGO	467	555	304	437	279	3	0	11	0	78,69	41,89	62
TREVISO	2.359	2.210	2.217	2.352	0	0	0	0	0	0,00	0,00	700
VENEZIA	1.578	2.183	1.604	1.391	1.039	12	2	16	0	75,20	44,80	516
VERONA	2.715	2.698	2.920	2.408	85	8	2	11	5	85,47	62,00	303
VICENZA	22.941	2.216	10.859	14.298	10.737	8	2	25	126	75,00	64,00	310
TOTALE	41.578	16.686	26.101	31.491	20.676	81	17	11	141	65,33	43,38	2532
TOTALE GENERALE	1.053.345	376.747	520.810	930.097	414.217	1219	188	14	4179	55	44	28590
TOTALE Commissioni REGIONALI												
	130.976	67.603	85.573	113.470	49.082	381	102	9	0	51	51	94
TOTALE Commissioni PROVINCIALI												
	922.370	309.144	435.237	816.627	365.135	838	86	18	4179	57	43	28496

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002
Rilevazione dati totali relativi ai componenti della commissione

	Presidenti				Vice Presidenti				Giudici				Astensioni dal servizio		
	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presunta incompiuta	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
COMMISSIONE															
ABRUZZO															
COM.TRIB.REGIONALE	9		6	3	10		7	3	36		28	8			
CHIETI	5	1	6	0	5		5	0	20	3	23	0			1
L'AQUILA	5		2	3	5	1	6		20		12	8			1
PESCARA	4		3	1	4	4	4	0	16		12	4			
TERAMO	4		3	1	4		3	1	16		11	5			
TOTALE	27	1	20	8	28	1	25	4	108	3	86	25	0	0	2
BASILICATA															
COM.TRIB.REGIONALE	5		4	1	5		3	2	20		11	9			
MATERA	3		2	1	3		3	0	12		11	1			
POTENZA	6		5	1	6		2	4	24		15	9			3
TOTALE	14	0	11	3	14	0	8	6	56	0	37	19	0	0	3
BOLZANO															
1° GRADO	6		5	1	6		4	2	24		9	15	1		1
2° GRADO	3		3	0	3		2	1	12		6	6	1		
TOTALE	9	0	8	1	9	0	6	3	36	0	15	21	2	1	0
CALABRIA															
COM.TRIB.REGIONALE	17		14	3	17		9	8	68		46	22			
CATANZARO	5		5	0	5		3	2	20		16	4	0	0	0
COSENZA	13		11	2	13		12	1	52		44	8	0	1	0
CROTONE	2		2	0	2		1	1	8		7	1		0	1
REGGIO CALABRIA	10		10		10		7	3	40		31	9			4
VIBO VALENTIA	2		1	1	2		1	1	8		5	3	0	0	0
TOTALE	49	0	43	6	49	0	33	16	196	0	149	47	0	1	5
CAMPANIA															
COM.TRIB.REGIONALE	53		38	15	53		39	14	212		140	72	3	0	2
AVELLINO	8		7	1	8		4	4	32		28	4		1	
BENEVENTO	1		1	0	5		5	0	20		18	2	1		
CASERTA	19		16	3	19		13	6	76		61	15	0	1	0
NAPOLI	46		35	11	46		39	7	184		148	36		6	15
SALERNO	19		12	7	19		14	5	76		59	17		1	1
TOTALE	146	0	109	37	150	0	114	36	600	0	454	146	4	9	18

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Presidenti				Vice Presidenti				Giudici				Astensioni dal servizio		
	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presunta incompatibilità	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
COMMISSIONE															
EMILIA ROMAGNA	23		23	0	23		23	0	92		76	16	0	5	
COM. TRIB. REGIONALE	18		18	0	18		17	1	72		67	5			
BOLOGNA	6		5	1	6		5	1	24		13	11			11
FERRARA	6		6	-	6		4	2	24		16	8			
FORLÌ	7		5	2	7		6	1	28		19	9			
MODENA	9		9	0	9		7	2	36		21	15			
PARMA	5		5	0	5		3	2	20		16	4		0	1
PIACENZA	6		5	1	6		6	0	24		17	7			
RAVENNA	7		6	1	7		7	0	28		17	11			
REGGIO EMILIA	4		4	0	4		3	1	16		10	6			1
RIMINI	91	0	86	5	91	0	81	10	364	0	272	92	3	5	13
TOTALE															
FRIULI VENEZIA G.															
COM. TRIB. REGIONALE	13		11	2	13		11	2	52		33	19			
GORIZIA	2		1	1	2		2	0	8		6	2		0	0
PORDENONE	5		3	2	5		4	1	20		11	9		0	0
TRIESTE	7		5	2	7		4	3	28		11	17		0	6
UDINE	11		7	4	11		7	4	44		28	16		0	0
TOTALE	38	0	27	11	38	0	28	10	152	0	89	63	1	0	6
LAZIO															
COM. TRIB. REGIONALE	50	0	26	24	50	0	34	16	200	0	116	84	5	1	0
FROSINONE	10		8	2	10		9	1	40		34	6			
LATINA	8		7	1	8		7	1	32		25	7		0	0
RIETI	3		2	1	3		3	0	12		10	2		0	0
ROMA	68		60	8	68		58	10	272		243	29		0	2
VITERBO	5		4	1	5		5	0	20		17	3		0	0
TOTALE	144	0	107	37	144	0	116	28	576	0	445	131	5	1	2
LIGURIA															
COM. TRIB. REGIONALE	21		15	6	21		11	10	84		55	29		1	
GENOVA	20		17	3	20		14	6	80		50	30	0	1	0
IMPERIA	6		4	2	6		5	1	24		18	6			
LA SPEZIA	7		6	1	7		4	3	28		20	8			
SAVONA	7		6	1	7		5	2	28		17	11		1	
TOTALE	61	0	48	13	61	0	39	22	244	0	160	84	0	3	0

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici				Astensioni dal servizio					
	Organico previsto	Sovrannumerari	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumerari	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumerari	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presunta incompiuta	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni	
COMMISSIONE LOMBARDA																
COM.TRIB.REGIONALE	68		52	16	68		44	24	272		199	73	6	3	1	
BERGAMO	12		11	1	12		10	2	48		35	13	0	0	0	
BRESCIA	15		13	2	15		13	2	45		40	5	1			
COMO	10		5	5	10		5	5	40		7	33				
CREMONA	6		4	2	6		4	2	24		18	6			0	
LECCO	5		4	1	5		5	0	20		16	4	2	0	0	
LODI	2	1	2	0	2	2	2	0	8	1	9	0				
MANTOVA	5		3	2	5		3	2	20		12	8	=		15	
MILANO	50		40	10	50		30	20	200		152	48	1	2	2	
PAVIA	6		5	1	6		4	2	24		18	6	0	2	0	
SONDRIO	3		3	0	3		3	0	12		10	2	0	0	0	
VARESE	13		13	0	13		10	3	52		38	14	0	0	0	
TOTALE	195	1	155	40	195	0	133	62	765	1	554	212	10	7	18	
MARCHE																
COM.TRIB.REGIONALE	11		7	4	11		7	4	44		29	15	0	0	0	
ANCONA	5		5	0	5		4	1	20		9	11	1	1	0	
ASCOLI PICENO	7		4	3	7		5	2	28		21	7	0	0	1	
MACERATA	4		3	1	4		3	1	16		14	2				
PESARO	5		5	0	5		4	1	20		13	5	0	0	0	
TOTALE	32	0	24	8	32	0	23	9	128	2	86	40	1	1	1	
MOLISE																
COM.TRIB.REGIONALE	4		4	0	4		3	1	16		13	3	0	0	0	
CAMPOBASSO	4		4	0	4		3	1	16		14	2	0	0	0	
ISERNIA	4		2	2	4		2	2	16		13	3	0	0	0	
TOTALE	12	0	10	2	12	0	8	4	48	0	40	8	0	0	0	
PIEMONTE																
COM.TRIB.REGIONALE	38		26	12	38		28	10	152		84	68	0	1	3	
ALESSANDRIA	8		7	1	8		6	2	32		24	8		1		
ASTI	3		3	0	3		2	1	12		9	3	0	0	0	
BIELLA	3		2	1	3		2	1	12		7	5				
CUNEO	7		6	1	7		7	0	28		25	3	0	0	1	
NOVARA	6		5	1	6		3	3	24		20	4	0	1	0	
TORINO	37		31	6	37		18	19	148		90	58	0	0	0	
VERBANIA	3		2	1	3		0	3	12		7	5	0	0	0	
VERCELLI	5		4	1	5		3	2	20		15	5	0	0	0	
TOTALE	110	0	86	24	110	0	69	41	440	0	281	159	0	3	4	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Presidenti				Vice Presidenti				Giudici				Astensioni dal servizio		
	Organico previsto	Sovrannumerari	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumerari	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumerari	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presunta incomp. ità	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
COMMISSIONE PUGLIA															
COM. TRIB. REGIONALE	29		23	6	29		20	9	116		97	19	1	1	1
BARI	24		24	0	24		21	3	96		88	8	0	0	0
BRINDISI	5		4	1	5		3	2	20		16	4	0	1	1
FOGGIA	11		11	0	11		11	0	44		39	5	0	0	0
LECCE	9		5	4	9		7	2	36		24	12	0	0	0
TARANTO	7		7	0	7		5	2	28		23	5	0	0	0
TOTALE	85	0	74	11	85	0	67	18	340	0	287	53	1	2	2
SARDEGNA															
COM. TRIB. REGIONALE	10		6	4	10		7	3	40		23	17	0	0	0
CAGLIARI	7		6	1	7		4	3	28		14	14	0	0	0
NUORO	3		3	0	3		3	0	18		14	4	0	0	0
ORISTANO	2		2	0	2		2	0	8		7	1	1	0	3
SASSARI	6		5	1	6		6	0	24		13	11	0	0	0
TOTALE	28	0	22	6	28	0	22	6	118	0	71	47	1	0	3
SICILIA															
COM. TRIB. REGIONALE	37		28	9	37		23	14	148		101	47	0	0	0
AGRIGENTO	7		4	3	7		1	6	28		22	6	0	0	2
CALTANISSETTA	4		1	3	4		4	0	16		13	3	0	0	0
CATANIA	14		10	4	14		8	6	56		34	22	1	0	0
ENNA	3		3	0	3		2	1	12		8	4	0	0	0
MESSINA	13		9	4	13		13	0	52		44	8	0	1	1
PALERMO	13		12	1	13		12	1	52		43	9	0	0	0
RAGUSA	4		3	1	4		3	1	16	1	17	0	0	0	0
SIRACUSA	5		3	2	5		4	1	20		12	8	0	0	0
TRAPANI	7		6	1	7		5	2	28		24	4	0	0	0
TOTALE	107	0	79	28	107	1	75	32	428	1	318	111	1	1	3

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMMISSIONE	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio			
	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Organico previsto	Sovrannumeri	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presunta incomplicità	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
COMMISSIONE TOSCANA													
COM. TRIB. REGIONALE	37		28			30			148				
AREZZO	5		4			4			20				
FIRENZE	20		17			13			80				3
GROSSETO	4		4			4			16				
LIVORNO	6		5			3			24				
LUCCA	8		7			6			32				1
MASSA	4		4			5			16				
PISA	6		5			3			24				
PISTOIA	6		5			3			24				
PRATO	7		6			2			28				
SIENA	5		5			2			20				1
TOTALE	108	0	90	18	108	75	1	432	0	295	2	1	5
TRENTO													
1° GRADO	6		6			8			24				
2° GRADO	3		3			4			12				
TOTALE	9	0	9	0	9	12	3	36	0	32	0	0	0
UMBRIA													
COM. TRIB. REGIONALE	6		5			8			24				
PERUGIA	8		8			6			32				
TERNI	4		4			4			16				
TOTALE	18	0	17	1	18	18	1	72	0	61	0	1	0
VALLE D'AOSTA													
REGIONALE	3		0			1			12				
PROVINCIALE	5		4			3			20				
TOTALE	8	0	4	4	8	4	0	32	0	16	0	1	0
VENETO													
COM. TRIB. REGIONALE	34		27			16			136				
BELLUNO	3		2			2			12				
PADOVA	11		11			8			44				
ROVIGO	3		2			2			12				
TREVISO	9	1	10	0	9	9	1		36				
VENEZIA	14		11			7			56				
VERONA	10		8			8			40				
VICENZA	10		8			8			40				
TOTALE	94	1	79	15	94	60	1	376	0	242	0	5	0
TOTALE GENERALE	1.385	3	1.108	278	1.390	1.016	8	5.547	7	3.990	31	42	85

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI
Personale di Segreteria

Dotazione organica aggiornata sulla base del Decreto Min.le 21 dicembre 2001 - pubblicato in G.U. n° 91 del 18/04/2002

COMMISSIONE	Dir. h		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot.		Carenze o Eccedenze per Commissione	
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or		
ABRUZZO																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	1	1	2	2	3	3	8	8	8	8	1	1	4	4	28	28	0	
CHIETI	0	0	1	1	4	3	2	4	1	1	3	2	1	1	1	1	13	13	0	
L'AQUILA			3	3	3	3	3	8	4	2				1	3	11	19	-8		
PESCARA	0	0		1	3	2	3	5	0	2	2	0	1		1	8	12	-4		
TERAMO			2	2	1	1	4	4	0	0	4	4	1	1	1	1	13	13	0	
TOTALE	1	1	4	8	13	14	15	24	13	11	17	16	3	4	7	10	73	85	-12	
BASILICATA																				
COM.TRIB.REGIONALE	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	1	1	10	10	0	
MATERA	0	0		0	4	4			0	5	5		0		0	1	10	10	0	
POTENZA	0	0	3	3	2	2	2	3		1	4	4	1	1		1	12	15	-3	
TOTALE	0	0	3	3	7	7	4	5	8	9	6	6	2	2	2	3	32	35	-3	
BOLZANO																				
1° GRADO					1	1	1	1	4	4					1	1	7	7	0	
2° GRADO	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	1	1	0	1	5	6	-1	
TOTALE	0	0	0	0	2	2	2	2	6	6	0	0	1	1	1	2	12	13	-1	
CALABRIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1		1		5		8		8		7		1		1		32	0	32	
CATANZARO	0	0	1	1		2	2	1	5	5	2	2			2	1	12	12	0	
COSENZA	0	0	1	1	1	1	5	5	4	4	12	13	0	0	2	1	25	25	0	
CROTONE	0	0	1	1		0		0	1	2	1	1	1		1		4	6	-2	
REGGIO CALABRIA	0	0	1	1	2	2	2	2	10	5	5			0	4	2	24	22	2	
VIBO VALENTIA	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	3	3	1	1	0	1	7	7	0	
TOTALE	1	0	5	4	9	5	18	10	29	21	30	24	3	2	9	6	104	72	32	
CAMPANIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	2	2	6	6	15	15	29	31	17	16	4	4	5	4	79	79	0	
AVELLINO	0	0	1	1	3	3	7	6	4	3	11	11	0	0	0	1	26	25	1	
BENEVENTO	0	0	2	2	4	4	1	1	9	9	4	4	1	1	2	1	23	22	1	
CASERTA	0	0	5	5	3	3	11	12	9	8	12	13	2	2	5	1	47	44	3	
NAPOLI	0	0	2	3	9	9	15	16	33	30	19	18	4	4	6	5	88	85	3	
SALERNO	0	0	2	3	3	7	9	15	7	5	12	4	2	1	1	3	36	38	-2	
TOTALE	1	1	14	16	28	32	58	65	91	86	75	66	13	12	19	15	299	293	6	
EMILIA ROMAGNA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	5	6	2	1	9	9	8	12	6	5	1	1	4	8	36	43	-7	
BOLOGNA	0	0	1	1	2	5	7	10	11	5	5	4	0	1	2	1	28	27	1	
FERRARA	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	4	4	0	0	2	1	11	10	1	
FORLI'	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	5	5	0	0	0	1	12	13	-1	
MODENA	0	0	1	1	1	0	5	6	2	2	1	1	0	0	0	1	10	11	-1	
PARMA	0	0	1	1	0	0	5	5	1	0	3	4	0	0	2	1	12	11	1	
PIACENZA	0	0		0	2	2	3	3	2	2	7	7	0	0	2	1	16	15	1	
RAVENNA	0	0	0	0	1	1	1	3	1	1	5	6	1	1	0	1	9	13	-4	
REGGIO EMILIA	0	0	1	1	1	1	1	2		2	7	7	2	2		1	12	16	-4	
IMINI	0	0	1	1	1	2	2	5	4	2	0	1	0	0	1	1	9	12	-3	
TOTALE	1	1	10	11	10	12	39	49	35	32	43	44	4	5	13	17	155	171	-16	
FRIULI VENEZIA GIULIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	1		0	0	2	1	6	6	2	2	1	1	0	2	13	13	0	
JORIZIA	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	0	0	1	3	6	-3	
ORDENONE	0	0	1	1	0	2	1	5	1	2	2	1	2	0	2	1	9	12	-3	
RIESTE	0	0	1	1	1	1	1	2	1	1	6	4	3	3		1	13	13	0	
UDINE	0	0	1	1	1	1	2	3	3	2	8	8	0	0	1	1	16	16	0	
TOTALE	1	1	4	3	3	5	6	12	11	12	20	17	6	4	3	6	54	60	-6	
LAZIO																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	5	5	6	6	5	6	19	27	27	27	1	1	6	7	70	80	-10	
ROSINONE			1	1	1	1	2	2	9	7	5	2	5	2	2	2	25	17	8	
ATINA			2	2	2	2	7	7	4	3	6	5	1	1	2	2	24	22	2	
IETI	0	0	0	1	1	1	1	4	0	1	7	0	1	0	2	1	12	8	4	
OMA	0	0	6	5	21	19	10	11	43	44	45	47	4	4	13	9	142	139	3	
ITERBO			1		1		1		4		6		3		2		18	0	18	
TOTALE	1	1	15	14	32	29	26	30	79	82	96	81	15	8	27	21	291	266	25	
LIGURIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	1	0	2	2	2	2	8	9	2	2	0	1		1	16	18	-2	
ENOVA	0	0	1	1	5	4	9	8	6	7	8	8	2	2	0	1	31	31	0	
IPERIA	0	0	2	2	0	0	1	2	1	1	6	6	0	0	1	1	11	12	-1	
SPEZIA			1	1	1		4	4	2	2	4	4	1	1	1	1	14	13	1	
IVONA			1	1	2	1	2	1	2	2	6	7			1	1	14	13	1	
TOTALE	1	1	6	5	10	7	18	17	19	21	26	27	3	4	3	5	86	87	-1	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMMISSIONE	Dir.ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot			
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or		
LOMBARDIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	2	2	10	10	7	10	37	39	12	14	1	3	4	3	74	82	-8	
BERGAMO	0	0	1	1	0	0	2	2	3	4	4	5	0	0	1	1	11	13	-2	
BRESCIA					1	1	7	7	1	2	12	12			1	1	22	23	-1	
COMO	0	0			1	2	1	0	6	6	3	3	3	3	2	1	16	15	1	
CREMONA					2	3	3	0	8	4	2	1	1	0	0	2	9	18	-9	
LECCO			0	1	0	2	1	5	2	2	2	1	1	0	1	1	7	12	-5	
LODI	0	0	0	1	2	1	0	3	1	1	2	0	0	0		5	6	-1		
MANTOVA	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	6	6			1	1	11	11	0	
MILANO	0	0	2	2	7	9	7	7	17	20	15	17	7	7	5	4	60	66	-6	
PAVIA			1	1	2	1	3	3	1	1	3	3			1	1	11	10	1	
SONDRIO	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	7	7	0	0	1	1	9	13	-4	
VARESE	0	0	1	1	0	1	3	5	3	3	3	3	1	1	1	1	12	15	-3	
TOTALE	1	1	9	13	26	32	32	51	77	84	70	72	14	14	18	17	247	284	-37	
MARCHE																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	2	3	2	1	0	0	6	8	2	2	0	0	1	1	14	16	-2	
ANCONA	0	0	1	1	1	1	2	2	2	1	6	6	1	1	0	1	13	13	0	
ASCOLI PICENO	0	0	1	2	0	3	3	8	2	2	6	0	2	2	1	2	15	19	-4	
MACERATA	0	0	1	1	1	1	4	4	0	0	8	8	1	1	1	1	16	16	0	
PESARO	0	0	1	1	0	0	1	1	3	4	7	7	1	1	3	2	16	16	0	
TOTALE	1	1	6	8	4	6	10	15	13	15	29	23	5	5	6	7	74	80	-6	
MOLISE																				
COM.TRIB.REGIONALE	0	0	0	0	2	2	0	2	5	4	2	2	2	2	1	1	12	13	-1	
CAMPOBASSO	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	1	1	2	2	1	1	9	9	0	
ISERNIA	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	4	4	1	1	0	1	7	10	-3	
TOTALE	0	0	0	1	4	4	1	4	9	8	7	7	5	5	2	3	28	32	-4	
PIEMONTE																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	0	0	1	2	6	6	10	12	7	7	3	3	3	2	31	33	-2	
ALESSANDRIA			1	1	1	1	0	0	5	4	4	4	2	2	1	1	14	13	1	
ASTI	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	3	3	1	1	1	1	8	8	0	
BIELLA	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	1	0	1	2	0	0	6	4	2	
CUNEO	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	7	7	2	2	1	1	12	15	-3	
NOVARA	0	0	1	1	1	2	1	1	5	3	2	2	0	0	1	1	11	10	1	
TORINO	0	0	1	1	4	4	0	2	16	17	4	5	3	3	2	2	30	34	-4	
VERBANIA							2	2	3	3	1	0	1	1	0	1	7	7	0	
VERCELLI	0	0	0	1	2	2	0	5	2	2	5	0	1	0	1	1	11	11	0	
TOTALE	1	1	4	5	12	12	12	20	43	45	34	28	14	14	10	10	130	135	-5	
PUGLIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	3	2	11	11	9	7	19	6	8	6	3	2	10	5	64	40	24	
ARI	0	0	1	1	5	3	9	6	17	13	8	9	3	3	5	3	48	38	10	
BRINDISI	0	0	1	1	0	0	2	5	3	2	3	1	1	1	1	1	11	11	0	
FOGGIA	0	0	2	2	3	5	6	3	4	7	7	8	1	2	2	2	25	29	-4	
LECCE	0	0	1	1	1	0	8	6	6	6	4	4	1	1	2	1	23	19	4	
FARANTO	0	0	1	1	4	3	1	3	4	4	5	5	0	0	2	2	18	18	0	
TOTALE	1	1	9	8	24	22	35	30	53	38	35	33	9	9	22	14	171	155	33	
SARDEGNA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	0	1	4	4	2	2	5	3	2	6	2	2	2	2	18	21	-3	
AGLIARI	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	5	5	0	0	3	2	14	12	2	
IUORO	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	2	2	1	0	2	2	10	9	1	
PRISTANO	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	4	4	2	2	1	0	10	9	1	
ASSARI	0	0	1	1	1	1	0	1	2	6	4	0	1	0	0	0	9	9	0	
TOTALE	1	1	3	4	7	7	5	6	14	15	17	17	6	4	8	6	61	60	1	
SICILIA																				
COM.TRIB.REGIONALE	1	1	2	2	6	9	5	5	31	26	26	24	4	3	4	3	79	73	6	
GRIGENTO	0	0	0	0	1	1	6	5	2	2	7	7	1	1	1	1	18	17	1	
ALTANISSETTA	0	0	1	1	1	2	3	5	0	2	5	1	1	0	3	1	14	12	2	
ATANIA	0	0	2	0	3	0	7	0	6	0	9	0	5	0	2	0	34	0	34	
NA	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	3	3	0	0	2	1	9	7	2	
MESSINA			4	1	1	3	12	9	9	9	4	4					0	0	33	
MERMO	0	0	2	2	1	1	6	6	13	12	5	5	1	1	1	1	29	28	1	
AGUSA	0	0	1	1	1	1	0	0	6	6	2	2	2	2	0	1	12	13	-1	
RACUSA	0	0	1	1	0	0	2	2	0	1	5	5	0	0	1	1	9	10	-1	
MARANI	0	0	0	0	4	4	1	1	5	5	10	10	0	0	2	2	22	22	0	
TOTALE	1	1	13	7	18	18	35	26	77	55	81	57	18	7	16	11	226	182	77	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMMISSIONE	Dir.ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot.		
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
TOSCANA																			
COM.TRIB REGIONALE	1	1	2	2	3	1	3	5	22	24	6	4	3	2	5	6	45	45	0
AREZZO	0	0	1	1	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	1	13	14	-1
FIRENZE	0	0	1	1	0	1	3	3	11	13	6	6	2	0	3	1	26	25	1
GROSSETO	0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	3		0		1	1	6	8	-2
LIVORNO	0	0	0	0	4	6	0	2	1	2	4	4	2	2	1	1	12	17	-5
LUCCA	0	0	1	1	0	0	1	3	1	1	8	10	1	1	0	1	12	17	-5
MASSA	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	3	3	0	0	1	1	8	8	0
PISA	0	0	0	0	2	3	1	3	0	1	5	5	3	3		1	11	16	-5
PISTOIA	0	0	0	0	2	1	1	3		1	6	6	1	0	1	1	11	12	-1
PRATO	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	3	3	2	2	1	1	12	11	1
SIENA	0	0	1	1	0	0	2	2	3	2	3	3	1	1	1	1	11	10	1
TOTALE	1	1	7	7	13	14	21	30	46	53	51	51	15	11	13	16	167	183	-16
TRENTO																			
1° GRADO	0	0	0	0	1	1	2	2	3	2	2	3	1	1	1	1	10	10	0
2° GRADO	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	2	1	0	0	1	1	7	4	3
TOTALE	0	0	0	0	2	1	2	4	6	2	4	4	1	1	2	2	17	14	3
UMBRIA																			
COM.TRIB REGIONALE	0	0	1	2	0	3	6	7	3	3	0	0	0	0	2	2	12	17	-5
PERUGIA	0	0	2	2	1	1	4	4	3	3	4	4	2	2	0	0	16	16	0
TERNI	0	0	0	0	1	1	3	3	4	3	2	2	1	1	1	1	12	11	1
TOTALE	0	0	3	4	2	5	13	14	10	9	6	6	3	3	3	3	40	44	-4
VALLE D'AOSTA																			
REGIONALE	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	0	1	0	1	2	7	5	2
PROVINCIALE	0	0	0	0	1	2		0	5	5	1	2	1	1	1	1	8	11	-3
TOTALE	0	0	0	0	2	3	0	1	8	6	2	2	2	1	1	3	15	16	-1
VENETO																			
COM.TRIB REGIONALE	1	1	2	1	1	1	2	2	20	25	6	5	3	4	2	1	37	40	-3
BELLUNO	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	3	3	0	0	1	2	8	9	-1
PADOVA	0	0	0	0	2	2	5	5	11	12	5	5	1	1	2	2	26	27	-1
ROVIGO	0	0	0	1	0	2	2	4	3	2	5	1	0	0	1	1	11	11	0
TREVISO	0	0	1	1	1	1	2	1	5	5	5	5		0	3	2	17	15	2
VENEZIA	0	0	0	1	1	1	2	3	3	4	4	4	1	1	1	1	12	15	-3
VERONA	0	0	1	1	0	1	3	5	4	3	4	3	1	1	1	1	14	15	-1
VICENZA	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	5	5	1	1	2	2	15	15	0
TOTALE	1	1	4	5	8	11	20	24	50	55	37	31	7	8	13	12	140	147	-7
TOTALE GENERALE	15	14	119	126	236	245	372	439	697	665	686	612	149	124	198	189	2422	2414	58
Esuberi o eccedenze per area	1		-7		-9		-67		32		74		25		9		8		

Legenda: Pp = Personale presente al 31 dicembre Or = Organico previsto

**COMMISSIONI REGIONALI - PROVINCIALI
E
COMMISSIONE CENTRALE**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Commissioni Provinciali

CAP	PROVINCIA	INDIRIZZO	REFERENTE	TELEFONO	FAX
92100	AGRIGENTO	V.le Cannatello "Villaggio Mose"	Costa Gabriella	0922/608123	0922/607725
15100	ALESSANDRIA	Via Savonarola, 1	Faraoni Franco	0131/56221	0131/264548
60100	ANCONA	C.so Mazzini, 55	Mancini Maria Pia	071/2075291	071/206921
11100	AOSTA	Via Carducci, 6	Bonura Maddalena	0165/34928	0165/238004
52100	AREZZO	V.le P. della Francesca, 19	Migliorini Oreste	0575/324218	0575/324218
63100	ASCOLI PICENO	Via L. Marini, 1/15	Scagliarini Gemma	0736/47667	0736/41514
14100	ASTI	V.le della Vittoria, 131	Berta Maddalena	0141/530394	0141/323984
83100	AVELLINO	Via G. Palatucci, 20/B	Bruno Umberto	0825/34010	0825/37186
70126	BARI	Via Amendola, 164/D	Carone Giovanni	080/5498211	080/5498273
32100	BELLUNO	Via I. Caffi, 83	Valerio Marrone Maria	0437/25703	0437/25703
82100	BENEVENTO	Via Foschini - palazzo degli uffici	Melchionne Maria Rosaria	0824/355611	0824/355630
24124	BERGAMO	Via G. Cesare, 18/B	De Nicola Luigi	035/214297	035/220331
13900	BIELLA	Via Arnolfo, 2	Mutti Angela	015/22255	015/30548
40133	BOLOGNA	Via P. Nanni Costa, 28	Lucchini Lavinia	051/319511	051/319538
39100	BOLZANO - COMM. 1° GRADO	Via Roma, 100	Leveghi Luigi	0471/261282	0471/289488
25122	BRESCIA	Via Marsala, 25	Oteri Paolo	030/41393	030/3770068
72100	BRINDISI	Via N. Sauro, 7	Gargaro Mario	0831/529947	0831/562899
9123	CAGLIARI	V.le Merello, 14	Cau Francesca	070/201641	070/20164320
93100	CALTANISSETTA	Via Kennedy, 18	Profumo Antonino	0934/22298	0934/575042
86100	CAMPOBASSO	C.so Bucci, 28	Di Noia Carla	0874/412144	0874/411859
81100	CASERTA	Via Arena "Loc. S. Benedetto"	Gramigna Giulio	0823/278211	0823/326421
95100	CATANIA	Piazza Bellini, 5	Trozzo Maurizio	095/730662/0	095/316994
88100	CATANZARO	C.so Mazzini, 64	Toscana Salvatore	0961/74719	0961/747921
66100	CHIETI	C.so Marrucino, 17	Aliberti Francesco	0871/348769	0871/331166
22100	COMO	Via Rusconi, 27	Barsanti Erminio	031/264108	031/264327
87100	COSENZA	C.so Mazzini "Palazzo Uffici"	De Simone Francesco	0984/74245	0984/23741
26100	CREMONA	Via G. Carnevali Piccio, 7	Dell'Anna Pietro	0372/20568	0372/34921
88900	CROTONE	Via Cutro "Palazzo Pugliese"	Crisuolo Walter	0962/29466	0962/29466

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

12100	CUNEO	Via Bongioanni, 32	Dotto Giuseppe Sebastiano	0171/634482	0171/603157
94100	ENNA	V.le Diaz, 34	Vigorita Massimino	0935/26171	0935/502706
44100	FERRARA	C.so Giovecca, 3	Noccioli Bruno	0532/240334	0532/240335
50133	FIRENZE	Via Fra J. Passavanti, 2	Paternoastro Clara	055/553361	055/575893
71100	FOGGIA	Via Monsignor A. Fares, 19	Mignone Francesco	0881/639945	0881/662622
47100	FORLI	Via E. Dandolo, 26	Ciminello Rosa	0543/34556	0543/25176
3100	FROSINONE	C.so della Repubblica, 207	Papi Anna Maria	0775/856726	0775/211766
16121	GENOVA	Piazza Dante, 7	Renga Barbara	010/560151	010/584136
34170	GORIZIA	Via Dante, 4	Trimarchi Giuseppe	0481/530238	0481/530238
58100	GROSSETO	Piazza Soggi, 3	Lupo Gaetano	0564/28466	0564/28466
18100	IMPERIA	Via Parini, 28	Zucchi Adriana	0183/292375	0183/291648
86170	ISERNIA	Via L. Testa, 27	Cirillo Giuseppe	0865/3735	0865/3735
67100	L'AQUILA	V.le XXV Aprile, 21	Dionisi Maria Rita	0862/313882	0862/313886
18126	LA SPEZIA	Via A. Saffi, 1/A	Gagliardelli Paolo	0187/511466	0187/510788
4100	LATINA	C.so Matteotti, 2	Notarnicola Giulio	0773/694212	0773/662206
73100	LECCE	Via F. Rubichi, 39	Borrelli Annalia	0832/249496	0832/240401
23900	LECCO	Via Amendola, 16	Bianchi Giancarlo	0341/282824	0341/354261
57100	LIVORNO	Piazza Dante, 19/20	Pecorello Anna	0586/421417	0586/401045
26900	LODI	Via Gabba, 5	Bellinzona Pietro	0371/420734	0371/426359
55100	LUCCA	V.le G. Luporini, 1172	Sparano Mariapia	0583/419494	0583/513246
62100	MACERATA	C.so Cavour, 29	Corsi Annalia	0733/263934	0733/231671
46100	MANTOVA	Via Teatro Vecchio, 21	Arancio Ottavio	0376/365325	0376/223099
54100	MASSA CARRARA	Piazza Bertagnini, 12	Santoro Michele	0585/44652	0585/488559
75100	MATERA	Via Cappelluti, 62	Bruno Roberto Michele	0835/331553	0835/331553
98123	MESSINA	Via G. Bruno, 148	Vigorita Massimino	090/692885	090/692879
20123	MILANO	Via V. Monti, 51	Vaccari Annamaria	02/430031	02/48195622
41100	MODENA	C.so Canaigrande, 30	Sicuranza Gerardo	059/239043	059/239043
80143	NAPOLI	Via Nuova Poggioreale Torre, 3	Miele Orlando Ciro	081/7873711	081/7871819
28100	NOVARA	Via Grifetti, 60	Stevens Giorgio	0321/391106	0321/392947
8100	NUORO	Via Veneto, 14	Eiene Antonietta	0784/31529	0784/38278
9170	ORISTANO	Via B. D'Arbores "Loc. S. Nicola"	Di Candia Antonio	0783/17178	0783/302741

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

35100	PADOVA	Via Tommaseo, 60	Sarcina Ludovico	049/8224011	049/8756644
90139	PALERMO	Via E. Amari, 95	Certa Giuseppe	091/586862	091/320012
43100	PARMA	Via Garibaldi, 20	Da Rin Spalletta Daniela	052/1238439	052/1238967
27100	PAVIA	C.so Mazzini, 18	Croce Giuseppe	0382/25609	0382/25609
6100	PERUGIA	Via Canali, 12	Villirillo Luigi	075/5145011	075/5003014
61100	PESARO	Via Montello, 4	Leopardi Dante	072/135578	072/135578
65121	PESCARA	Via Firenze, 3	Rosati Gianfranco	085/4222815	085/4228693
29100	PIACENZA	Via Carducci, 11	Tauro Giovanni	0523/326757	0523/325324
56100	PISA	Via Trento, 1	Matarazzi Annarita	050/21149	050/21313
51100	PISTOIA	Via Desideri, 32	Loiero Mario	0573/30374	0573/34888
33170	PORDENONE	Via Borgo S. Antonio, 17	Nicotra Alfio	0434/521186	0434/522128
85100	POTENZA	Via del Gallitello, 47	Castellano Incoronata Assunta	0971/52030	0971/69277
59100	PRATO	Via Rimini, 17	Milone Aldo	0574/499624	0574/499620
97100	RAGUSA	Piazza Libert�, 6	Impellizzeri Giovanni	0932/621904	0932/682697
48100	RAVENNA	Via Trieste, 74	Paparo Francesco	0544/422566	0544/421137
89100	REGGIO CALABRIA	Via D. Tripepi, 91	Buccisano Ferrari Enrica	0965/891303	0965/22353
42100	REGGIO EMILIA	Via Falcone, 4	Giacobbe Domenica	0522/926204	0522/518310
2100	RIETI	V.le Cesare Verani, 7	Nasti Giovanna	0746/200227	0746/271799
47900	RIMINI	Via Macanno, 37 "Loc. Colonnella"	Bonacci Mirella	0541/381746	0541/381746
184	ROMA	Galleria Regina Margherita, 7	Beltrame Maria Grazia	06/488741	06/4821282
45100	ROVIGO	Via Mazzini, 1	Tempesta Orazio	0425/25424	0425/25424
84124	SALERNO	Via degli Uffici Finanziari, 7	Luciano Inigo	089/303127	089/7724727
7100	SASSARI	Via Piandanna	Pirredda Giuseppe	079/2111105	079/216859
17100	SAVONA	Piazza A. Saffi, 1	Marenco Donatella	019/820581	019/821598
53100	SIENA	Via delle Regioni, 58	Buta Francesco	0577/594650	0577/594819
96100	SIRACUSA	Via R. Settimo, 4	Genovese Rosa	0931/462350	0931/22763
23100	SONDRIO	Via Bonfadini, 15	Stingone Domenico	0342/514313	0342/219606
74100	TARANTO	Via Minniti, 25	Sorrento Rosarita	099/4591432	099/4552282
64100	TERAMO	C.so De Michetti, 1	Casolani Nicola	0861/241713	0861/242301
5100	TERNI	V.le D. Bramante, 39	Borgami Valter	0744/390281	0744/610042
10144	TORINO	Via Avellino, 6	Lama Antonio	011/4370501	011/4370545

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

35100	PADOVA	Via Tommaseo, 60	Sarcina Ludovico	049/8224011	049/8756644
90139	PALERMO	Via E. Amari, 95	Certa Giuseppe	091/586862	091/320012
43100	PARMA	Via Garibaldi, 20	Da Rin Spalletta Daniela	0521/236439	0521/238967
27100	PAVIA	C.so Mazzini, 18	Croce Giuseppe	0382/25609	0382/25609
61000	PERUGIA	Via Canali, 12	Mesiano Giovanbattista	075/5145011	075/5003014
61100	PESARO	Via Montello, 4	Leopardi Dante	0721/35578	0721/35578
65121	PESCARA	Via Firenze, 3	Rosati Gianfranco	085/4222815	085/4228693
29100	PIACENZA	Via Carducci, 11	Tauro Giovanni	0523/326757	0523/325324
56100	PISA	Via Trento, 1	Matarazzi Annarita	050/21149	050/21313
51100	PISTOIA	Via Desideri, 32	Lolero Mario	0573/30374	0573/34888
33170	PORDENONE	Via Borgo S. Antonio, 17	Nicotra Alfio	0434/521186	0434/522128
85100	POTENZA	Via dei Gallitello, 47	Castellano Incoronata Assunta	0971/52030	0971/69277
59100	PRATO	Via Rimini, 17	Milone Aldo	0574/499624	0574/499620
97100	RAGUSA	Piazza Libertà, 6	Impelizzeri Giovanni	0932/621904	0932/682697
48100	RAVENNA	Via Trieste, 74	Paparo Francesco	0544/422566	0544/421137
89100	REGGIO CALABRIA	Via D. Tripepi, 91	Buccisano Ferrari Enrica	0965/891303	0965/22353
42100	REGGIO EMILIA	Via Falcone, 4	Giacobbe Domenica	0522/926204	0522/518310
2100	RIETI	V.le Cesare Verani, 7	Nasti Giovanna	0746/200227	0746/271799
47900	RIMINI	Via Macanno, 37 "Loc. Colonnella"	Bonacci Mirella	0541/381746	0541/381746
184	ROMA	Galleria Regina Margherita, 7	Beltrame Maria Grazia	06/488741	06/4821282
45100	ROVIGO	Via Mazzini, 1	Tempesta Orazio	0425/25424	0425/25424
84124	SALERNO	Via degli Uffici Finanziari, 7	Luciano Inigo	089/303127	089/7724727
7100	SASSARI	Via Plandanna	Pirredda Giuseppe	079/2111005	079/216859
17100	SAVONA	Piazza A. Saffi, 1	Marenco Donatella	019/820581	019/821598
53100	SIENA	Via delle Regioni, 58	Buta Francesco	0577/594650	0577/594619
96100	SIRACUSA	Via R. Settimo, 4	Genovese Rosa	0931/462350	0931/22763
23100	SONDRIO	Via Bonfadini, 15	Stingone Domenico	0342/514313	0342/219606
74100	TARANTO	Via Minniti, 25	Sorrento Rosarita	099/4591432	099/4552282
64100	TERAMO	C.so De Michetti, 1	Casolani Nicola	0861/241713	0861/242301
5100	TERNI	V.le D. Bramante, 39	Borgami Valter	0744/390281	0744/610042
10144	TORINO	Via Avellino, 6	Lama Antonio	011/4370501	011/4732045

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

91100 TRAPANI	Via Ilio, 1	Catania Adriana	0923/27108	0923/29589	
38100 TRENTO - COMM. 1° GRADO	Via Yannetti, 15	Lazzarini Luigi	0461/981565	0461/984270	
31100 TREVISO	Via Commenda, 1	Perdicaro Annunziata	0422/582728	0422/56759	
34134 TRIESTE	Via S. Anastasio, 12	Bussani Silvia	040/411146	040/415059	
33100 UDINE	Via Gorghini, 18	De Angelis Gennaro	0432/506727	0432/295098	
21100 VARESE	Via Magenta, 2	Tumbarello Mario	0332/286042	0332/239966	
30100 VENEZIA	Castello 6108 Campo S. Marina	Vianello Ornella	041/5237907	041/5205314	
28900 VERBANIA	C.so Europa, 30	Bertone Giovanni	0323/501465	0323/502873	
13100 VERCELLI	Via Giovane Italia, 12	Caputo Gian Nicola	0161/255191	0161/215079	
37122 VERONA	Lungadige Capuleti, 11	Marcelli Amedea	045/8008009	045/8008082	
88018 VIBO VALENTIA	V.le Kennedy, 89	Arcuri Franco	0963/43374	0963/43374	
36100 VICENZA	C.so Palladio, 37	Piccolin Gigliana	0444/540280	0444/541727	
1100 VITERBO	Via M. Romiti, 80	Tritarelli Anna Maria	0761/220738	0761/344623	
Commissioni Regionali					
CAP	REGIONE	PROVINCIA	DIRIGENTI	INDIRIZZO	TELEFONO FAX
67100 ABRUZZO	L'AGUILA	RAINALDI Mario		Via XXV Aprile, 21	0862/3483201 0862/3483220
85100 BASILICATA	POTENZA	PETRIZZI Nicola G.		Via del Gallitello, 47	0971/55816 0971/59046
88100 CALABRIA	CATANZARO	CHIARAVALLOTTI Elena		Corso Mazzini, 64	0961/509911 0961/509935
80143 CAMPANIA	NAPOLI	CAMERA Carla		Via Nuova Poggioreale Torre, 5	081/2436111 081/2436317-309
40133 EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	POLIDORI Ippolito		Via Paolo Nanni Costa, 28	051/319411 051/319478
34134 FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	CIPOLLONI Luigi		V. S. Anastasio, 12	040/413344 040/422016
184 LAZIO	ROMA	LUCINI Daniela		Galleria Regina Margherita, 7	06/487761 06/4826955
18121 LIGURIA	GENOVA	PITTALUGA Giorgio		Piazza Dante, 7	010/565427 010/5530342
20123 LOMBARDIA	MILANO	ALIFUOCO Paola		Via Monti, 51	02/43353721 02/48519322
60100 MARCHE	ANCONA			Corso Mazzini, 55	071/201943 071/206917

86100	MOLISE	CAMPOBASSO	ZOLLO Federico	Corso Buccì, 28	0874/94301	0874/415747
10144	PIEMONTE	TORINO	BORDONARO Giovanni	Via Avellino, 6	011/4370301	011/4373433
70126	PUGLIA	BARI	BONO Emanuele	Via Amendola, 162/l	080/5467411	080/5467430
9131	SARDEGNA	CAGLIARI	MANCA Natalia	Via Giudicessa Benedetta, 30	070/407121	070/491072
90139	SICILIA	PALERMO Sez. 1-35	MOCCIARO Gaetano	Via Mariano Stabile, 160	091/7439711-38	091/328889
50129	TOSCANA	FIRENZE	DEL DUCA Vincenzo	Via Lorenzo Il Magnifico, 68	055/470168	055/475236
39100	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO - Comm. 2°	GUTSELL Rudolf	Via Roma, 100	0471/289544	0471/289017
38100	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO - Comm. 2° Grado	SANTORO Rosa	Via Vannetti, 15	0461/986183	0461/234347
6122	UMBRIA	PERUGIA	MENCHETTI Maura	Via Canali, 12	075/5012721	075/5012700
11100	VAL D'AOSTA	AOSTA	ZUCCARO Rosa	Viale Carducci, 6	0165/34829	0165/238079
30172	VENETO	VENEZIA	CRISTAUDDO Rosaria	Via Carducci, 23 - Mestre	041/2388511	041/958138
Commissione Centrale						
CAP	REGIONE	PROVINCIA		INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
187	LAZIO	ROMA	CAPUTO Domenico	Via XX Settembre, 97	06/47611	06/4883000
Sezioni staccate delle Commissioni Regionali						
CAP	REGIONE	PROVINCIA	REFERENTE	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
65100	ABRUZZO	PESCARA	GIUSTO Giuseppe	Via Firenze, 1	085/2056256	085/4293110
89100	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	TOSCANO Francesco	Via Demetrio Tripepi, 93	0965/312393	0965/312321
84131	CAMPANIA	SALERNO	DE GREGORIO Maria Giuseppina	Via degli Uffici Finanziari, 7	089/7724183	089/301782
43100	EMILIA ROMAGNA	PARMA	TORTOLI Anna Maria	Via Garibaldi, 20	0521/508984	0521/207051
47800	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	GIUDUCCI Maurizio	Via Macanno, 37	0541/394499	0541/630098
4100	LAZIO	LATINA	SILEO Salvatore Donato	Piazza del Popolo, 4	0773/473473	0773/412075

86100	MOLISE	CAMPOBASSO	ZOLLO Federico	Corso Buccì, 28	0874/94301	0874/415747
10144	PIEMONTE	TORINO	BORDONARO Giovanni	Via Avellino, 6	011/4370301	011/4373433
70126	PUGLIA	BARI	BONO Emanuele	Via Amendola, 162/I	080/5467411	080/5467430
9131	SARDEGNA	CAGLIARI	MANCA Natalia	Via Giudicessa Benedetta, 30	070/407121	070/491072
90139	SICILIA	PALERMO Sez. 1-35	MOCCIANO Gaetano	Via Mariano Stabile, 160	091/7439711-38	091/328889
50129	TOSCANA	FIRENZE	DEL DUCA Vincenzo	Via Lorenzo Il Magnifico, 68	055/470168	055/475236
39100	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO - Comm. 2°	GUTSELL Rudolf	Via Roma, 100	0471/289544	0471/289017
38100	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO - Comm. 2° Grado	SANTORO Rosa	Via S. Marco, 33	0461/986183	0461/234347
6122	UMBRIA	PERUGIA	MENICETTI Maura	Via Canali, 12	075/5012721	075/5012700
11100	VAL D'AOSTA	AOSTA	ZUCCARO Rosa	Viale Carducci, 6	0165/34929	0165/238079
30172	VENETO	VENEZIA	CRISTAURO Rosaria	Via Carducci, 23 - Mestre	041/2388511	041/958138
Commissione Centrale						
CAP	REGIONE	PROVINCIA		INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
187	LAZIO	ROMA	CAPUTO Domenico	Via XX Settembre, 97	06/47611	06/4883000
Sezioni staccate delle Commissioni Regionali						
CAP	REGIONE	PROVINCIA	REFERENTE	INDIRIZZO	TELEFONO	FAX
65100	ABRUZZO	PESCARA	GIUSTO Giuseppe	Via Firenze, 1	085/2056256	085/4293110
89100	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	TOSCANO Francesco	Via Demetrio Tripepi, 93	0965/312393	0965/312321
84131	CAMPANIA	SALERNO	DE GREGORIO Maria Giuseppina	Via degli Uffici Finanziari, 7	089/7724183	089/301782
43100	EMILIA ROMAGNA	PARMA	TORTOLI Anna Maria	Via Garibaldi, 20	0521/508964	0521/207051
47900	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	GUIDUCCI Maurizio	Via Macanno, 37	0541/394499	0541/630098
4100	LAZIO	LATINA	SILEO Salvatore Donato	Piazza del Popolo, 4	0773/473473	0773/412075

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

25100	LOMBARDIA	BRESCIA	SPAGNA Caterina e FARANDA Santi	Via Cefalonia, 70	030/2451013	030/2451006
71100	PUGLIA	FOGGIA	PESCHECHERA Stefano	Via Monsignor Lanotti, 9	0881/331057	0881/330953
73100	PUGLIA	LECCE	VERARDO Claudio	Via Rubicchi, 39	0832/277781	0832/277679
74100	PUGLIA	TARANTO	SERIO Ambrogio	Via Acclavio, 135	099/4533504	099/4535061
7100	SARDEGNA	SASSARI	MARCELLINO Giuseppe Giovanni Gavino	Loc. Plandanna	079/214303	079/210664
93100	SICILIA	CALTANISSETTA	AMATO Giuseppe	Viale Kennedy, 16	0934/542869	0934/542649
95100	SICILIA	CATANIA	PRIORE Vincenzo	Piazza Bellini, 5	095/2500481	095/2501833
96100	SICILIA	MESSINA	BARRESI Giuseppina	Via Monsignor D'Arrigo, 5	090/5730940	090/5730512
96100	SICILIA	SIRACUSA	SIRACUSA Pasquale	Via Ruggero Settimo, 4	0931/468901	0931/445675
57100	TOSCANA	LIVORNO	FALCHI Giorgio	Piazza Dante, 19/20	0586/426576	0586/404014
37121	VENETO	VERONA	ZENARI Bruno	Via L. Da Porto, 2/C	045/592742	045/592742